

DCLXXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEI VICEPRESIDENTI TARGETTI E D'ONOFRIO

INDICE	PAG.	PAG.	
Congedo	PAG. 38426	JERVOLINO MARIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	38428
Disegni di legge:		DURAND DE LA PENNE	38428
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	38426	BOVETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	38428
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	38426	Giunta delle elezioni (Parere sulla compatibilità delle funzioni di deputato con quelle di sindaco di comune capoluogo di provincia e di presidente di amministrazione provinciale). (Doc. X, n. 4)	38428
(<i>Presentazione</i>)	38427	PRESIDENTE	38428, 38434 38436
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	38426	COLITTO	38428
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, <i>Presidente della Giunta</i>	38433, 38436
Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. (2390)	38437	PIGNATELLI, <i>Relatore</i>	38435
PRESIDENTE	38437	Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)	38463
GORINI	38437, 38459	Sui lavori della Camera:	
FORA	38441	SANSONE	38461
GOMEZ D'AYALA 38443, 38457, 38459, 38460		GOMEZ D'AYALA	38461
MICELI	38445, 38457, 38461	SCARPA	38461, 38462
BORSELLINO	38452	MAGNANI	38461
TRUZZI, <i>Relatore</i>	38452, 38460	PRESIDENTE	38461, 38462
COLOMBO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i> . 38454, 38457, 38458, 38460		FAILLA	38461
DE MARZI	38459, 38460	MONTELATICI	38461
COMPAGNONI	38459	CLOCCHIATTI	38462
CACCIATORE	38460, 38461	Sul processo verbale:	
Proposte di legge:		MICELI	38426
(<i>Annunzio</i>)	38427	PRESIDENTE	38426
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	38426	Votazione segreta	38462
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	38426		
Proposte di legge (Svolgimento):			
PRESIDENTE	38427		
FRANCESCHINI FRANCESCO	38427		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

La seduta comincia alle 16.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

MICELI. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Voglia indicare il motivo.

MICELI. Signor Presidente, chiedo se risulti dal verbale che ieri fu deciso di lasciare impregiudicata la sede di esame delle elaborande norme sulla compartecipazione e la conteresenza.

PRESIDENTE. Tale decisione risulta a verbale, onorevole Miceli.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Scaha.

(È concesso).

Approvazione in Commissione.

PRESIDENTE. Comunico che la III Commissione (Giustizia) nella seduta odierna, ha approvato il seguente provvedimento:

« Modificazioni alle disposizioni del codice penale relative ai reati commessi col mezzo della stampa » (2518) (*Con modificazioni*).

Deferimento a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti in sede legislativa:

alla V Commissione (Difesa).

« Modifiche alla legge 9 maggio 1940, n. 371, concernente la concessione di un assegno speciale agli ufficiali dell'esercito che lasciano il servizio permanente » (*Approvato dalla IV Commissione del Senato*) (3318) (*Con parere della IV Commissione*);

alla VII Commissione (Lavori pubblici):

GIRAUDO ed altri: « Costruzione di opere di difesa spondale e di dragaggio dei corsi d'acqua nelle zone alluvionate » (*Urgenza*) (3180) (*Con parere della IV Commissione*);

alla IX Commissione (Agricoltura):

MANZINI ed altri: « Riconoscimento giuridico del laboratorio di zoologia applicata alla caccia » (3313) (*Con parere della IV Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

« Aumento della misura degli assegni familiari per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali » (*Approvato dalla X Commissione del Senato*) (3319) (*Con parere della IV Commissione*);

alle Commissioni riunite I (Interni) e IX (Agricoltura):

COLITTO: « Sistemazione di talune situazioni di personale in servizio presso l'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste (Corpo forestale dello Stato) » (3223) (*Con parere della IV Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti provvedimenti sono deferiti in sede referente:

alla III Commissione (Giustizia):

FALETRA ed altri: « Istituzione in Palermo di una sezione civile e di una penale della Corte di cassazione » (*Urgenza*) (3249) (*Con parere della IV Commissione*);

alla V Commissione (Difesa):

GRECO ed altri: « Trattamento economico-giuridico dei sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi della guardia di finanza, della pubblica sicurezza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato » (*Urgenza*) (3247) — (*Con parere della I e della IV Commissione*);

alla XI Commissione (Lavoro):

ZANIBELLI ed altri: « Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli » (2842) (*Con parere della III, della IV e della IX Commissione*);

FOGLIAZZA ed altri: « Parificazione, in materia di assegni familiari, dei lavoratori dell'agricoltura a quelli del settore industriale » (*Urgenza*) (3243) (*Con parere della IV e della IX Commissione*).

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i seguenti provvedimenti:

« Liquidazione dell'Azienda rilievo alienazione residuati » (*Approvato da quella V Commissione*) (3351);

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

« Modificazioni al sistema retributivo degli assuntori delle ferrovie dello Stato e loro dipendenti » (*Approvato da quella VII Commissione*) (3352);

« Aumento del fondo speciale di riserva della " Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia " » (*Approvato da quella V Commissione*) (3353);

Senatori SPAGNOLLI ed altri: « Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume » (*Approvato da quella V Commissione*) (3354);

« Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani » (*Approvato da quella VII Commissione*) (3355);

« Disposizioni in materia di riscossione delle imposte dirette » (*Approvato da quella V Commissione*) (3356).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni, con riserva di stabilirne la sede.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

VILLABRUNA ed altri: « Esonero dal servizio militare di giovani che trovansi in particolare situazione di famiglia » (3348); -

PITZALIS: « Disposizioni in materia di tutela di cose d'interesse artistico o storico » (3349);

RICCA e RONZA: « Attribuzione alle province ed ai comuni, compresi nelle zone di cui alla tabella A, allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136, della quota parte degli utili netti del conto profitti e perdite del bilancio E.N.I. » (3350);

CAVAZZINI ed altri: « Assegnazione di lire 35 miliardi per la esecuzione di opere per la sistemazione del delta del Po » (3357).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione, con riserva di stabilirne la sede; delle altre, che importano onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Presentazione di disegni di legge.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare per la presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi onoro presentare i disegni di legge:

« Modificazioni del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 e del regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, per quanto riguarda le sanzioni pecunarie »;

« Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi ».

Presento inoltre, a nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Svizzera per l'utilizzazione della forza idraulica dello Spöl, con protocollo addizionale, conclusa in Berna il 27 maggio 1957 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questi disegni di legge, che saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva, per i primi due, di stabilirne la sede.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa del deputato Francesco Franceschini:

« Revisione della carriera di ragioneria dei provveditorati agli studi » (776).

L'onorevole Francesco Franceschini ha facoltà di svolgerla.

FRANCESCHINI FRANCESCO. La proposta di legge ha lo scopo di adeguare la struttura organica della carriera di ragioneria dei provveditorati agli studi alla struttura organica di ruoli e di servizi similari, che con provvedimenti legislativi del 1940 e del 1948 furono riordinati con svolgimento di carriere parallele di gruppo A e di gruppo B. Si tratta di carriere perfettamente similari a quella dei ragionieri dei provveditorati agli studi, come la carriera di ragioneria dell'intendenza di finanza, la carriera di ragioneria delle amministrazioni provinciali delle imposte dirette, quella delle imposte indirette, quella delle dogane, quella delle prefetture. Sono tutte carriere affini.

Non si capì per quale ragione fosse esclusa dall'equiparazione con queste carriere la carriera dei ragionieri dei provveditorati agli studi, tanto più che il complesso delle incombenze dei ragionieri dei provveditorati agli studi non sono certamente meno importanti di quelli degli altri uffici già citati.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Questa legge di equiparazione, presentata anche nella scorsa legislatura, aveva già ottenuto il parere favorevole della Commissione finanze e tesoro ed era stata approvata in sede referente dalla Commissione per l'istruzione e le belle arti. Essa fu ripresentata in questa legislatura il 7 aprile 1954, ma dovette sostare ancora perché poco dopo il Governo si incaricò, in virtù della legge delega, di sistemare le carriere del personale dello Stato. Ma l'attesa fu frustrata, perché, mentre l'articolo 195 del decreto presidenziale delegato tratta esplicitamente delle carriere speciali e in esse fa menzione di quelle aventi sviluppo al grado VI, inesplicabilmente fra queste carriere, ripetendo l'antico errore, non include quella dei ragioniere dei provveditorati.

La proposta di legge evidentemente dovrà avere, a mia cura, un nuovo testo, che si uniformerà alle esigenze della nuova prospettiva della carriera degli impiegati dello Stato.

Si tratta, dunque, di una legge di perequazione che invito gli onorevoli colleghi di voler prendere in considerazione, affinché essa possa finalmente essere discussa ed approvata.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

JERVOLINO MARIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Franceschini Francesco.

(È approvata)

La seconda proposta di legge è dell'onorevole Durand de la Penne: «Modifica all'articolo 1 della legge 8 agosto 1957, n. 751, concernente regolazione degli aumenti biennali degli stipendi, delle paghe e delle retribuzioni nella prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» (3261).

L'onorevole Durand de la Penne ha facoltà di svolgerla.

DURAND DE LA PENNE. La proposta tende ad eliminare il gravissimo inconveniente in base al quale un tenente o un capitano del corpo equipaggi della marina militare, promosso prima del 1° luglio 1956 e che pertanto non ha usufruito dei vantaggi stabiliti dal nuovo trattamento economico per gli impiegati statali, percepisce, a parità di anzianità, uno stipendio inferiore a quello

spettante rispettivamente ad un maresciallo di prima classe e ad un aiutante di battaglia.

La proposta interessa la totalità dei capitani e circa la metà dei tenenti. All'onere di circa 10 milioni e 200 mila lire si può far fronte, nel corrente esercizio finanziario, con i normali stanziamenti del capitolo stipendi.

Data la gravità della situazione, chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Durand de La Penne

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Le proposte di legge oggi svolte saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Parere della giunta delle elezioni sulla compatibilità delle funzioni di deputato con quelle di sindaco di comune capoluogo di provincia e di presidente di amministrazione provinciale. (Doc. X, n. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Parere della Giunta delle elezioni sulla compatibilità delle funzioni di deputato con quelle di sindaco di comune capoluogo di provincia e di presidente di amministrazione provinciale.

Dichiaro aperta la discussione.

COLITTO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLITTO. La Camera è oggi chiamata a risolvere, a mio avviso, due importanti questioni: la prima ha per oggetto la determinazione dell'organo competente a giudicare in materia di incompatibilità parlamentari: l'altra, di merito, ha per oggetto l'accertamento della sussistenza o meno della incompatibilità delle funzioni di deputato con quella di sindaco di comune capoluogo di provincia e di presidente di amministrazione provinciale.

Prima questione. Io ritengo che competente a giudicare sia la Giunta delle elezioni, salvo che questa si convinca della sussistenza dell'incompatibilità, nel qual caso dovrebbe procedere alla contestazione della

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

elezione per fare poi all'Assemblea le opportune proposte. Tale convincimento è fondato sulle norme regolatrici dell'attività della Giunta e sull'articolo 8 della legge sulle incompatibilità parlamentari 13 febbraio 1953, n. 60.

Come opera la Giunta nel caso in cui si convinca che di un candidato proclamato eletto debba essere, perché ineleggibile, non convalidata l'elezione? Procede alla contestazione. Ha luogo, quindi, una pubblica discussione, in cui l'interessato ha la possibilità di esporre le sue ragioni, dopo di che la Giunta fa le sue proposte all'Assemblea, che, quindi, in definitiva, delibera. Naturalmente ciò che ha luogo sia nel caso di ineleggibilità preesistente alla elezione, sia nel caso di ineleggibilità sopraggiunta.

E la situazione non muta, se gli interessati siano più candidati, perché nulla vieta alla Giunta, al fine di evitare decisioni contraddittorie, di procedere alla contestazione simultanea della elezione di tutti.

Non vedo ora la ragione, per la quale si debba pensare in modo diverso e seguire, quindi, una procedura diversa in caso di incompatibilità. La logica, la euritmia legislativa mi sembra che lo vietino. Né, in contrario, può invocarsi l'articolo 8 della legge predetta, in quanto tale articolo demanda alla Giunta gli accertamenti e le istruttorie.

Vuole ben dire che, ripeto, se la Giunta, compiuta l'istruttoria, ritiene non sussistente l'incompatibilità, procede all'archiviazione della pratica; se, invece, ritiene che l'incompatibilità sussista ha, a mio avviso, il dovere di informare l'interessato, prefiggendogli un termine entro il quale dovrebbe optare. Nella ipotesi in cui egli opti, *nulla quaestio* ulteriore; ma se non opta, perché ritiene che la Giunta sia caduta in errore, la Giunta ha — secondo me — il dovere di procedere alla contestazione, perché nessuno può essere condannato senza essere stato almeno una volta ascoltato. La contestazione, come è noto e come ho detto innanzi, si conclude con una proposta alla Camera, la quale in definitiva decide. I precedenti confortano il mio assunto.

Nel 1951 l'onorevole Pertusio fu eletto sindaco di Genova ed inviò allora al Presidente della Camera una lettera di dimissioni. Sulle dimissioni avrebbe dovuto decidere, come decise, l'Assemblea; ma il Presidente della Camera prima di interpellare su di essa l'Assemblea volle sentire il parere della Giunta sulla sussistenza o meno della incompatibilità. La Giunta si pronunciò per

la incompatibilità e la discussione venne, poi, portata in aula. In tal caso, quindi, l'Assemblea giudicò in sostanza delle dimissioni, e quasi, come dire, per connessione, la questione della incompatibilità. L'altro caso riguardava i deputati: La Pira, Colombo, Angelucci e Fanelli e per questo la Giunta seguì la procedura, di cui ho parlato. Nella pubblica udienza del 13 novembre 1952 la Giunta propose alla Camera di dichiarare la decadenza dei predetti colleghi qualora entro 15 giorni non avessero dato le prova dell'effettivo abbandono delle cariche ricoperte.

Se questa è, onorevoli colleghi, la via seguita, se questa è comunque la via da seguire, la Camera dovrebbe oggi rinviare gli atti alla Giunta delle elezioni, perché avendo ritenuto di poter affermare sussistente la incompatibilità dianzi enunciata, individui i colleghi interessati e proceda nei loro confronti collettivamente alla contestazione.

Seconda questione. Nel merito desidero esprimere il mio, fino ad oggi, immutato parere che *iure condito* non si può parlare di incompatibilità fra la carica di deputato e quella di sindaco di capoluogo di provincia e di presidente di amministrazione provinciale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ad elezioni avvenute possono verificarsi due ipotesi: che vengano a mancare nell'eletto i requisiti, che una persona fisica deve possedere per poter fare validamente parte della rappresentanza politica, come nel caso, in cui per condanna penale o per interdizione o per perdita della cittadinanza italiana, l'eletto non è più elettore; o che l'eletto assuma un ufficio o una funzione che il legislatore ritiene per ragioni di convenienza, opportunità politica, od altro, che non possa egli espletare contemporaneamente al mandato parlamentare. Si parla nel primo caso di ineleggibilità sopraggiunta, nel secondo caso di incompatibilità. Fra l'una e l'altra esiste, come è noto, questa differenza che la prima ha carattere assoluto, nel senso che il deputato non può modificare le condizioni che la determinano, donde la conseguenza che, una volta verificatesi queste condizioni, la Camera deve dichiarare senz'altro la decadenza, mentre la seconda ha carattere relativo nel senso che il deputato può eliminarla con un atto della sua volontà, donde la conseguenza che la decadenza può essere dichiarata nel solo caso che l'eletto non elimini quella situazione dalla legge prevista.

Se un deputato venga nel corso della legislatura interdetto per infermità di mente, è cancellato dalle liste elettorali. A seguito di

ciò la Camera deve senz'altro dichiarare la di lui decadenza da deputato. Ma, se un deputato è chiamato ad assumere nel corso della legislatura un ufficio, che per legge è ritenuto incompatibile con l'ufficio di deputato, egli può essere dichiarato decaduto nel solo caso, in cui non elimini con un atto della sua volontà la situazione di incompatibilità.

Ciò posto, io rilevo che il legislatore ha ritenuto ineleggibili a deputato i sindaci dei capoluoghi di provincia e i presidenti delle amministrazioni provinciali. Ma, ad elezioni avvenute, ove il deputato venga eletto sindaco, non può parlarsi che di incompatibilità fra l'ufficio di sindaco e quello di deputato, non potendosi disconoscere come egli possa subito far cessare la incompatibilità, se esistente, con un atto della sua volontà e cioè non accettando la carica di sindaco o dimettendosi dalla stessa.

Irrimediabile, invece, sarebbe la situazione se si trattasse di ineleggibilità sopraggiunta. Occorre a questo punto ricordare che è la legge a determinare i casi di incompatibilità con l'ufficio di deputato. L'articolo 65 della Costituzione prescrive ciò in modo tassativo. « La legge — dispone questa norma — determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore ». Senza, quindi, una tassativa disposizione di legge, che la preveda, non mi pare che si possa parlare in relazione ad un determinato caso di incompatibilità.

L'articolo 65 della Costituzione dichiara incompatibile l'ufficio di deputato e quello di senatore. L'articolo 84 dispone che l'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica. L'articolo 104 dichiara l'incompatibilità tra la funzione di deputato e quella di membro del Consiglio superiore della magistratura. L'articolo 122 dichiara l'incompatibilità tra la funzione di deputato e quella di appartenente ad un consiglio regionale e l'articolo 125 dispone che l'ufficio di giudice della Corte costituzionale è incompatibile con quello di membro del Parlamento.

Altre norme, onorevoli colleghi, rilevanti altre incompatibilità non esistono, né nella Costituzione né in qualsiasi altra legge. Non esiste, quindi, una norma, con la quale espressamente sia sancita la incompatibilità fra l'ufficio di deputato e quello di sindaco di capoluogo di provincia e di presidente di amministrazione provinciale. Non può in conseguenza, a mio avviso, essere dichiarata la decadenza di un deputato, che sia eletto a queste cariche.

Confortano molto bene questo mio assunto i precedenti legislativi. Il regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, con il quale venne approvato il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale indicò in articoli separati distintamente i casi di ineleggibilità e i casi di incompatibilità. E così nell'articolo 26 si indicarono alcuni casi di ineleggibilità e nell'articolo 288 alcuni casi di incompatibilità fra i quali, notate, si dispose che erano incompatibili le funzioni di deputato e quelle di sindaco. Ma queste norme non sono state riprodotte nelle leggi successive: non nel decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 148, non nel testo unico 3 marzo 1934, n. 383, non nella legge 27 giugno 1942, n. 851, non nel decreto-legge 7 gennaio 1946, n. 1, che pur richiamò in vita molte norme del testo unico del 1915, non infine nelle leggi che disciplinano la materia elettorale e nella legge 7 febbraio 1947, n. 1058, sulla disciplina dell'elettorato attivo, né nelle leggi emanate per la ricostituzione dei consigli comunali e provinciali, né nell'ultima legge elettorale politica.

Ecco perché, quando nella seduta del 5 dicembre 1952 questa Camera si dovette occupare delle elezioni contestate di cui ho innanzi parlato, a Firenze (La Pira), a Potenza (Colombo), a Perugia (Angelucci), a Roma (Fanelli), l'onorevole Moro, in rappresentanza del gruppo della democrazia cristiana, si espresse così: « Nessuno vorrà negare, io credo, anche tra coloro, i quali per varie argomentazioni, hanno ritenuto in linea di principio la incompatibilità tra queste cariche, che la formulazione della legge, la quale parla soltanto di ineleggibilità, e il suo spirito rendano in qualche modo dubbiosi nell'accogliere questa interpretazione. E allora io mi domando se la Camera giunta in questo momento al punto decisivo, cioè dovendo in concreto sancire la incompatibilità per questi colleghi, non debba domandarsi se una ragione di scrupolo non avrebbe imposto il ricorso in questo caso a quel modo qualificato di interpretazione, che è la interpretazione autentica o legislativa: cioè qualche cosa che significasse non solo una generica manifestazione di volontà della Camera, ma la manifestazione convergente di volontà dei due rami del Parlamento espressa attraverso quelle procedure particolari, che sono garanzia di serietà della decisione e che sono appunto caratteristiche della legge. Io credo che tutti noi siamo, quanto meno, perplessi di fronte alla circostanza che ad una decisione così grave in

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

una materia nella quale la legge è per lo meno poco chiara non si giunga attraverso una legge, cioè attraverso una manifestazione univoca della volontà dell'intero Parlamento, ma attraverso una rapida e non formale decisione da parte di questo ramo soltanto del Parlamento ».

L'onorevole Moro, insomma, sostenne in quella occasione che per affermare l'esistenza di una incompatibilità occorreva una legge e che questa legge non vi era.

E lo riconobbe il nostro insigne Presidente, il quale nello scrivere all'onorevole Jervolino, presidente illustre della Giunta delle elezioni, il 24 ottobre 1956 richiamò l'attenzione della Giunta sulla questione, « poiché la materia della incompatibilità sopravvenuta non è ancora disciplinata legislativamente ». Lo riconosce il nostro illustre relatore onorevole Pignatelli quando scrive nella sua relazione con la passione che anima ogni suo gesto che « manca nella lettera della legge la esplicita disposizione ».

L'onorevole Jervolino, fruendo della sua particolare competenza in materia, tutti lo ricordano, si adoperò, in occasione della discussione dell'ultima legge elettorale politica, per introdurre nella legge norme che eliminassero in materia dubbi ed equivoci. Ma il Parlamento non ne volle sapere.

E allora bisogna dire che il Parlamento non volle introdurre una norma che prevedesse la incompatibilità di cui ci stiamo occupando. La norma non c'è. E dopo i tentativi fatti egregiamente dall'onorevole Jervolino, noi dobbiamo dire che il Parlamento non volle che ci fosse. Comunque la norma non c'è. E se non c'è, e se non c'è nessuno il quale mi dica dove è questa norma, che *expressis verbis* stabilisca la incompatibilità, è assurdo parlare nella specie di incompatibilità. Se la materia legislativamente non è ancora disciplinata, se cioè non esiste, ripeto, una norma che prevede la incompatibilità di cui si discute, è assurdo che si possa dall'Assemblea dichiararla.

Naturalmente io mi guardo bene dal seguire il relatore, il quale afferma che, pur mancando la norma, bisogna considerarla esistente, perché *aliunde* si ricava quale fu la volontà del legislatore.

La incompatibilità toglie al cittadino la possibilità dell'esercizio di diritti, che esso ha in base alla Costituzione o ad una legge di carattere generale. Versandosi, quindi, in tema di limitazione di diritti, non è consentita dalle preleggi, come è noto, una interpretazione estensiva della norma.

Non v'è la norma da applicare nel caso concreto. Potremmo fermarci. Perché non si possono togliere, ripeto, diritti ad un cittadino, se non c'è la norma che lo autorizzi.

Ma anche gli argomenti, che l'illustre relatore indica a sostegno della sua tesi, sono infondati. L'onorevole Pignatelli mi ha sempre detto che non è avvocato; ma dimostra, quando ci si mette, un fervore avvocatesco, che davvero io gli invidio. Spinto da tale fervore egli scrive: « Non alla lettera ma allo spirito della legge bisogna guardare. Questo e quella dobbiamo rispettare. E lo spirito della legge è decisamente contro la compatibilità tra le due funzioni ». Perché? Ecco come egli risponde:

« Si obietta che con quella norma di legge si è voluto evitare che fossero candidati al Parlamento uomini investiti di cariche attraverso le quali potrebbero influenzare l'elettorato: superate le elezioni politiche, non vi sarebbe ragione — si dice — per escludere il parlamentare da tali cariche.

« Dobbiamo sommessamente confessare che il ragionamento non ci sembra fondato. Se questo fosse l'obiettivo prefissosi dalla legge, infatti, si dovrebbe sanzionare semmai la ineleggibilità dei sindaci dei comuni minori, dove la paventata e assai discutibile influenza sull'elettorato sarebbe possibile.

« Ma non è affatto vero che questo sia stato lo scopo del legislatore, il quale ha sanzionato la medesima ineleggibilità anche nei confronti di sindaci di comuni capoluoghi o di presidenti di amministrazione provinciale territorialmente lontani dal collegio elettorale, nel quale si fossero eventualmente portati candidati.

« Sono ben altri, quindi, i motivi ispiratori della disposizione: impedire che due assorbenti funzioni si intralcino a vicenda per la fisica impossibilità di dedicarsi contemporaneamente ad entrambe: evitare che il sindaco... diventi poi, perché deputato, controllore di sé medesimo attraverso il mandato parlamentare che gli conferisce il potere di sindacare l'operato del ministro dell'interno e del prefetto ».

Allora, egli aggiunge, se sono questi i motivi ispiratori della norma, essa è applicabile anche nel caso, in cui la elezione a sindaco segua la elezione a deputato.

Senonché non sono quelli da lui indicati i motivi ispiratori della norma. La neve gli ha ieri impedito di approfondire le indagini, che certamente avrebbe compiuto, sapendo che la questione era all'ordine del giorno. Ma queste indagini le ho compiute io per lui, e posso ora dimostrargli, tranquillizzandolo, che ap-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

punto i motivi ispiratori della norma non sono quelli da lui indicati.

Quando innanzi alla Costituente si discusse il disegno di legge « Modificazioni al decreto legislativo 1° marzo 1946, n. 74, per la elezione della Camera dei deputati », non si parlava in esso dei sindaci dei capoluoghi di provincia. Vi erano elencate altre categorie di ineleggibili a deputato ma non era tra esse rappresentata la categoria dei sindaci: questa venne fuori attraverso due identici emendamenti aggiuntivi, dei quali uno presentato dagli onorevoli Condorelli, Covelli, Targetti, Amadei e Schiratti, e l'altro presentato dagli onorevoli Mastroianni, Miccolis, Tripepi e Venditti, cioè da rappresentanti di numerosi gruppi parlamentari.

Nella seduta del 13 dicembre 1947 il Presidente così disse: « Gli onorevoli Condorelli, Covelli, Targetti, Amadei e Schiratti hanno presentato il seguente emendamento: « aggiungere fra gli ineleggibili i sindaci dei capoluoghi di provincia ». E proseguì: « Vi è un altro emendamento, che porta le firme degli onorevoli Mastroianni, Miccolis, Tripepi e Venditti. Prego i firmatari di questo ultimo emendamento di considerarsi firmatari dell'emendamento, che svolgerà l'onorevole Condorelli ».

E l'onorevole Condorelli così illustrò l'emendamento: « Credo — egli disse — che la proposta non abbia bisogno di un ampio svolgimento, perché basta dare uno sguardo all'elenco, di cui all'articolo in esame, per vedere come veramente l'esclusione dei sindaci da questo elenco non si possa attribuire altro che ad una svista, e, se non è stata svista, è certamente incoerenza. Infatti » (su questo punto richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi) « la ragione di ineleggibilità è precisamente dettata da una situazione di prevalenza che determinate persone, a causa della loro carica, avrebbero nel luogo della elezione. Quando si includono in questo elenco i presidenti delle deputazioni provinciali, i deputati o i consiglieri regionali, anzi — direi — vi si includono i magistrati, che hanno giurisdizione nell'ambito del territorio, in cui dovrebbero essere eletti, e si omette il sindaco, mi pare che l'incongruenza sia palese. O si fa giustizia di tutte queste ineleggibilità, o *in capite* all'elenco bisogna aggiungere i sindaci ».

La *mens legis* mi pare che risulti da questa illustrazione dell'onorevole Condorelli, come vi dicevo, in modo più che chiaro e perspicuo.

Ma vi è di più. Nella seduta successiva del 15 dicembre 1947 sorse la questione se per

i consiglieri regionali (vi erano alla Costituente diversi deputati che erano insieme consiglieri regionali siciliani) si dovesse parlare di ineleggibilità a deputato o di incompatibilità. L'onorevole Perassi espresse l'opinione, cui si associò la Commissione, che si dovesse parlare di incompatibilità. Ma l'onorevole Gaetano Martino chiese la parola e dichiarò: « Non mi sembra morale che i deputati regionali siano autorizzati a presentare la candidatura per il Senato o per la Camera senza aver prima presentato le proprie dimissioni da deputato regionale, perché in questo modo si può consentire che venga tentata l'avventura: se ha esito felice, allora si opta per la Camera (o per il Senato); se ha esito infelice, si continua ad esercitare la propria attività di deputato regionale. Mi sembra che sul terreno della morale sia opportuno stabilire nella legge elettorale che debbano considerarsi non solo incompatibili, ma ineleggibili i deputati regionali ».

A lui si aggiunse il compianto ministro onorevole Grassi, il quale esclamò, concludendo il suo dire: « Vogliamo che nessuna influenza dell'ufficio regionale possa esercitarsi sulla elezione del deputato dell'Assemblea legislativa? Questo è il quesito. Se lo volete risolvere nel senso classico, dovete dichiarare la ineleggibilità ».

Chiese, quindi, di parlare l'onorevole Scocimarro, presidente della Commissione, e disse: « Tutte le volte che ci si è trovati di fronte alla possibilità che l'esercizio di determinate funzioni o l'uso di determinate concessioni od autorizzazioni potesse avere influenza elettorale nella elezione del titolare, si è affermato un principio di ineleggibilità ». E si dichiarò favorevole a che si parlasse di ineleggibilità. Chiese di parlare anche l'onorevole Nobili Tito Oro; ma aveva appena iniziato il suo dire con queste parole: « Se non ho mal compreso, l'onorevole Grassi ha giustificato le ragioni di ineleggibilità di coloro che rivestono la carica di presidente di deputazione provinciale o di sindaco di capoluogo di provincia con la influenza che essi potrebbero esercitare sul corpo elettorale della circoscrizione. Non so se sia proprio questo il pensiero dell'onorevole Grassi... », che il Presidente, onorevole Terracini, lo interruppe così: « Questo è il pensiero espresso da tutti ». E la Camera, dopo ciò, votò l'ineleggibilità.

Vi è ancora, o colleghi, un altro argomento da sottolineare. L'onorevole Bubbio propose che le dimissioni avessero luogo non novanta, ma quindici giorni prima del decreto di fissazione dei comizi elettorali. Egli così illustrò

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

la sua proposta: « Tutti questi casi di ineleggibilità dipendono da un criterio di eccessiva prevenzione. Nel tempo in cui il suffragio era molto limitato, si sarebbe anche potuto concepire che un sindaco di una grande città o un magistrato potessero esercitare una certa influenza; ma ora le cose sono radicalmente mutate, dato che con il suffragio universale e con l'estensione delle circoscrizioni a sistema proporzionale si tratta di centinaia di migliaia di elettori.

D'altra parte, dobbiamo pur metterci nella condizione di un qualsiasi candidato, il quale entro tre mesi di distanza nelle elezioni future ed in quelle prossime entro tre mesi dal giorno della emanazione di questa legge elettorale, che potrà avvenire ai primi di gennaio, deve prendere la sua decisione sulle dimissioni dalla carriera o dal posto, quando non sa ancora a quale lista potrà appartenere, anzi se sarà tra i candidati, e deve bene esaminare mille altre circostanze prima di potersi decidere.

Non dobbiamo mettere tanti amministratori in condizioni di lasciare le loro alte cariche prima del tempo ed in situazioni di incertezza. Quindi ritengo che, almeno per questa volta, si debba dare agli interessati un maggior tempo per decidere ».

Donde il suo emendamento; ma, ripeto, l'emendamento fu respinto e il compianto onorevole Fuschini domandò: « Perché abbiamo voluto inserire che i capi di gabinetto dei ministri e tutti coloro che si trovano in una funzione esecutiva e amministrativa non sono eleggibili? Lo ripeto ancora: perché riteniamo che codesti candidati possano esercitare una specifica influenza nei confronti degli elettori per le funzioni che esercitano. Ora è evidente che non basta dimettersi alla vigilia della candidatura, ma bisognerà che le dimissioni siano effettive e date in tempo congruo. Ricorderò che nelle vecchie leggi si parla di un anno e 6 mesi prima della convocazione dei comizi ».

Onorevoli colleghi, credo che questi ricordi circa la formazione della legge convincano e riescano a convincere anche l'onorevole Pignatelli. Se così è, se questa è la *mens legis*, di cui egli andava alla ricerca, se così netta, chiara, lucida la stessa traspare dai lavori parlamentari, io dico che, una volta avvenute le elezioni, scompare e si dilegua la ragione, che aveva indotto il legislatore a stabilire la ineleggibilità di quelle persone a deputato. Ineleggibilità, quindi, ma non incompatibilità.

Non vi è dubbio che il legislatore può anche ritenere incompatibili la funzione di

deputato con quella di sindaco di capoluogo di provincia o di presidente di amministrazione provinciale, ma lo deve dichiarare in modo espresso: e questo fino ad oggi non è stato fatto.

Mi rendo conto degli inconvenienti, lamentati da molti colleghi, cui con la mia interpretazione si andrebbe incontro, ma essi valgono *de lege condenda*, non hanno valore alcuno *de lege condita*.

Io sono d'accordo con quanto alla Costituente diceva l'onorevole Scoccimarro: che, cioè, il problema della ineleggibilità e della incompatibilità è problema di sensibilità morale e politica dei rappresentanti del popolo; ma, se consideriamo la questione (e la dobbiamo così considerare) da un punto di vista squisitamente giuridico, dobbiamo dire che la incompatibilità, di cui ci stiamo occupando, non esiste.

Nutro, pertanto, fiducia che la sensibilità giuridica della Camera vorrà aderire ai rilievi, che ho avuto l'onore di prospettare. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Giunta*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Giunta*. Io riservo all'onorevole Pignatelli il compito di rispondere in merito alle osservazioni fatte dall'onorevole Colitto. Mi limito a pochi rilievi di precisazione di fatti ed anche, se all'onorevole Colitto non dispiace, di rettifica di alcune sue dichiarazioni.

L'onorevole Colitto ha incominciato il suo intervento col dire che egli era contrario a che il parere espresso dalla Giunta delle elezioni venisse portato in Assemblea. Dimostrerò successivamente che questa affermazione non risponde ad esattezza. Ma, a parte quel che dirò di qui a un istante, quale avrebbe dovuto essere l'atteggiamento dell'onorevole Colitto se egli fosse stato veramente convinto della incompetenza di questa Assemblea ad esaminare il merito della questione?

L'onorevole Colitto avrebbe dovuto richiamare la deliberazione del 28 novembre 1957 di questa Assemblea, la quale ha ritenuto che l'interpretazione della legge elettorale, non solo per la formazione della graduatoria del collegio unico nazionale ma anche per la decisione sull'esistenza o meno di incompatibilità, è di esclusiva competenza della Giunta delle elezioni. Avrebbe dovuto, quin-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

di, chiedere al Presidente della Camera di porre in votazione questa eccezione preliminare e non entrare nel merito.

Viceversa, l'onorevole Colitto, come gli onorevoli colleghi hanno sentito, con ampie argomentazioni di fatto e di diritto ha sostenuto che la Giunta non solo non ha la competenza esclusiva a decidere nel merito ma ha addirittura deciso erroneamente: tanto è vero ciò che chiede alla Camera la rettifica della decisione presa dalla Giunta delle elezioni.

Ora, a me pare che il corollario al quale è arrivato l'onorevole Colitto non è la logica conseguenza della premessa da lui fatta che cioè la questione in oggetto non doveva essere portata in Assemblea. Ma fu veramente contrario l'onorevole Colitto a non portare in Assemblea la questione sulla quale noi oggi attendiamo di conoscere il pensiero della Camera sulla procedura e nel merito? Non per una legittima soddisfazione personale (l'argomento che trattiamo è di una estrema importanza e delicatezza ed involge la responsabilità di ciascuno di noi impegnato a dare il proprio voto conforme a giustizia) io mi permetto di leggere il verbale della Giunta delle elezioni del giorno 11 ottobre 1956 dal quale risulta che il presidente della Giunta delle elezioni (l'onorevole Jervolino) in contrasto con quanto affermava l'onorevole Colitto sosteneva che non era necessario sottoporre la decisione della Giunta delle elezioni alla discussione ed eventuale decisione della Assemblea. Leggo il testo integrale del verbale:

« PRESIDENTE dopo aver ricordato le norme costituzionali e legislative in materia, che rendono tuttora necessaria un'opera di interpretazione da parte della Giunta (mentre più opportunamente, come egli a suo tempo propose, avrebbe dovuto farsi luogo all'approvazione di norme legislative ben precise in merito), fa presente alla Giunta la procedura che fu adottata nella scorsa legislatura, a proposito dell'esame della posizione dell'onorevole La Pira. In quella occasione la Giunta emise un parere preliminare di incompatibilità, confermato dalla Camera, indi aprì il procedimento di contestazione che portò alla conferma da parte dell'Assemblea e alla dichiarazione di decadenza dell'onorevole La Pira medesimo. Ritiene che ormai sia inopportuno ripetere una così complessa e lunga procedura. Si potrebbe infatti applicare la procedura seguita per le dichiarazioni di incompatibilità di cui alla legge del 1953, anche senza ricorrere all'isti-

tuto previsto dall'articolo 13 del regolamento interno che prevede la proposta alla Camera di annullamento senza contestazione ove si raggiunga l'unanimità su casi riconosciuti di incompatibilità o ineleggibilità. In altri termini, ritiene che non sia necessaria la procedura della contestazione (a meno di successiva, mancata opzione), nel caso che la Giunta si pronunci per l'incompatibilità, ma che si possa seguire la norma contenuta nell'articolo 7 della legge 13 febbraio 1953, n. 60. La incompatibilità fra due cariche non produce la decadenza da una o entrambe le cariche: è necessario comunicare all'interessato la decisione della Giunta; e ciò viene fatto con una lettera del Presidente della Camera che prefigge un termine di trenta giorni per l'opzione salvo, in mancanza, la sanzione della decadenza; nel qual caso, appunto, si deve procedere alla contestazione. Ritiene comunque necessario separare la questione di merito da quella procedurale, che dovrebbe essere risolta per prima.

« DE' COCCI condivide il parere del Presidente sulla opportunità dell'applicazione della procedura prevista dall'articolo 13 del regolamento.

« COLITTO è del parere che si debba seguire la stessa procedura adottata nella scorsa legislatura per il caso La Pira, cioè portare in Assemblea il parere della Giunta delle elezioni perché il parere venga confortato dalla decisione della Camera ».

PRESIDENTE. È sicuro che non vi sia un errore?

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Giunta*. Non vi è alcun errore. Ho il verbale innanzi agli occhi.

Senta, signor Presidente, v'è ancora qualche cosa da mettere in rilievo. Il presidente della Giunta delle elezioni non si arrese: « fa presente che nel 1951 si seguì quella complessa procedura per un eccesso di zelo; non vi è alcun obbligo di legge o di regolamento per seguirla anche in questa occasione ». L'onorevole Colitto non accettò il richiamo fatto dal presidente della Giunta delle elezioni ed insistette perché la questione fosse portata in Assemblea. Difatti nel verbale è detto: « COLITTO ritiene che, data l'impostazione della questione su motivi di carattere generale, senza riferimento alla posizione di singole persone, non può escludersi neppure questa volta la conferma della Camera a quello che sarà il parere della Giunta ».

Se così stanno le cose, io prego l'onorevole Colitto di riconoscere che fu proprio lui a volere questo dibattito: perciò non è esatta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

la affermazione da lui fatta. L'onorevole Colitto, come ha del resto ampiamente dimostrato, mira a fare modificare la decisione della Giunta delle elezioni.

Nella successiva seduta del 25 ottobre 1956, il presidente della Giunta delle elezioni dava comunicazione della lettera ricevuta dal Presidente della Camera in merito alla procedura da seguire circa la questione della incompatibilità fra le cariche di deputato e di sindaco di capoluogo di provincia o presidente di amministrazione provinciale, incompatibilità già deliberata dalla Giunta in sede di parere generale e preliminare. Aggiungeva di ritenere che la Giunta, per un doveroso riguardo al Presidente della Camera, potesse consentire che il parere preliminare venisse confortato dal voto della Assemblea, ferma restando la rimanente parte della procedura adottata dalla Giunta stessa, la quale ha costantemente ritenuto di parificare queste incompatibilità a quelle ordinarie previste dalla legge del 1953.

La deliberazione fu la seguente:

« La Giunta (alla unanimità) concorda nell'accogliere il suggerimento dell'onorevole Presidente della Camera di sottoporre il parere preliminare alla Assemblea, ferma restando la rimanente procedura ».

A quella seduta erano presenti gli onorevoli Jervolino Angelo Raffaele, presidente, Malagugini e Colitto, vicepresidenti, Sampietro Umberto e Corbi, segretari, e numerosi componenti. Di conseguenza anche nella seduta del 25 ottobre 1956 l'onorevole Colitto non fu contrario — come ha affermato oggi — a sottoporre all'Assemblea la decisione della Giunta delle elezioni.

Se così, dunque, stanno le cose per la parte procedurale, credo che la dichiarazione fatta dall'onorevole Colitto non risponda a realtà.

La Camera tenga presente — come, del resto, ho già ricordato — che la Giunta delle elezioni, in materia di incompatibilità, ha sempre deciso da sé senza mai chiedere parere all'Assemblea nonostante la dizione imprecisa della legge 13 febbraio 1953, n. 60, la quale, nell'articolo 8, così dispone: « Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, che è investita del caso dalla presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattisi di un deputato o di un senatore che non abbia ottemperato a quanto disposto nell'articolo precedente ».

Questo desideravo dire in merito alla procedura e mi riservo di rivolgere un sommesso quesito al Presidente della Camera, dopo che questa avrà emesso la sua decisione. Per quanto riguarda il merito delle osservazioni fatte dall'onorevole Colitto, mi rimetto a quanto dirà il relatore onorevole Pignatelli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Pignatelli.

PIGNATELLI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'intervento dell'onorevole Colitto non fa modificare il mio atteggiamento nei confronti della questione che si dibatte. Né io avrei nuovi argomenti da aggiungere a quelli che, con meditata elaborazione, ho svolto nella mia relazione.

Se è vero, come è vero, che la ineleggibilità di sindaco di comune capoluogo o di presidente di amministrazione provinciale non è stata dal legislatore sanzionata per il motivo che da quella carica si possa influenzare il corpo elettorale; se è vero, come è vero, che l'influenza di un sindaco è ben maggiore allorché si tratti di centri minori (e per questo la ineleggibilità non è stata sanzionata); se è vero, come è vero, che la ineleggibilità esiste anche per un sindaco di comune capoluogo che presenti la propria candidatura in un collegio lontano, è evidente che il legislatore ha avuto un altro motivo per affermare questa ineleggibilità. E il motivo è precisamente quello da me sommessamente indicato nella mia relazione. Il legislatore ritiene, cioè, che non è possibile esercitare contestualmente le due funzioni: esso, infatti, lo ha confermato recentemente, estendendo la ineleggibilità anche ai sindaci di comuni con popolazione superiore ai 20 mila abitanti.

Di fronte a questo motivo, non credo che l'onorevole Colitto abbia opposto argomenti nuovi.

Si è detto che la legge tace sulla questione. È verissimo; ma l'articolo 66 della Costituzione stabilisce che la Camera giudica delle sopraggiunte cause di ineleggibilità e di incompatibilità.

La Camera, infatti, ha già colmato questa lacuna della legge: l'ha colmata nella passata legislatura allorché discusse e decise i casi menzionati dall'onorevole Colitto, casi che riguardavano l'onorevole La Pira sindaco di Firenze, l'onorevole Colombo sindaco di Potenza, e l'onorevole Fanelli presidente dell'amministrazione provinciale di Frosinone.

Per il resto mi rimetto alla mia relazione scritta.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. Pongo in votazione le conclusioni della Giunta:

« La Giunta delle elezioni, nella sua riunione dell'11 ottobre scorso, ha adottato a maggioranza il principio della incompatibilità fra la carica di sindaco di capoluogo di provincia o di presidente di amministrazione provinciale e la carica di deputato ».

(Sono approvate).

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Giunta.* Chiedo di parlare

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Giunta.* Io ho già preannunciato che avrei rivolto una domanda sulla procedura: e ciò non per spirito polemico, ma per mia tranquillità di coscienza e anche per avere una norma per l'avvenire, perché casi del genere potranno verificarsi anche a breve scadenza.

Devo ricordare agli onorevoli colleghi che noi, giovedì 28 novembre 1957, cioè otto giorni fa, abbiamo deliberato — a mio credere non con eccessiva correttezza nella interpretazione del regolamento della Camera e di quello interno della Giunta delle elezioni e soprattutto della Costituzione — che l'Assemblea non ha alcun diritto di interferire nella interpretazione della legge elettorale per la formazione della graduatoria del collegio unico nazionale.

Si disse che la competenza è esclusiva della Giunta delle elezioni e che, quindi, l'Assemblea nulla poteva dire al riguardo.

Quali saranno le conseguenze di questa deliberazione, mi risparmio dal dire. Comunque non è inutile ricordare che, se la Giunta delle elezioni commettesse un errore o non tutelasse con il doveroso rigore i diritti degli interessati, specie se appartenenti alle minoranze che non hanno alcun rappresentante in quell'organo — la decisione è irrettrabile perché non suscettibile di alcuna revisione.

Ciascuno faccia il suo esame di coscienza, ed accetti la sua parte di responsabilità per il voto dato in quella seduta tenendo presente un altro elemento di fatto. La Giunta delle elezioni, in virtù dell'articolo 19 del regolamento della Camera, può deliberare con la presenza di dodici componenti, la cui maggioranza è di sette. Se dunque sette componenti su trenta della Giunta delle elezioni deliberano la convalida o meno di un deputato proclamato e questa deliberazione non sarà assolutamente conforme, non dico alla

giustizia, ma alla esatta interpretazione della legge elettorale, l'Assemblea — in virtù della deliberazione presa il 28 novembre — dovrà fare atto di omaggio alla decisione della Giunta delle elezioni senza potere correggere quell'errore.

Stasera, 5 dicembre 1957, a distanza di otto giorni, l'Assemblea delibera — sempre nella interpretazione della stessa legge elettorale ma al fine di precisare la esistenza o meno di incompatibilità — che è competente non solo ad esprimere un parere ma addirittura a ratificare o meno ciò che ha fatto la Giunta delle elezioni: ciò è tanto vero che ha ratificato il parere della Giunta delle elezioni.

Con il massimo rispetto all'Assemblea e soprattutto a lei, autorevole nostro Presidente, mi permetto di porre, con tutta la sincerità dell'animo mio, un quesito: le due decisioni prese dall'Assemblea, in che correlazione sono fra di loro? La decisione di questa sera distrugge quella del 28 novembre?

MALAGUGINI. Nemmeno per sogno!

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE, *Presidente della Giunta.* Le due decisioni, allora, possono coesistere? O addirittura le due decisioni si elidono a vicenda?

Onorevole Presidente, per tranquillizzare la mia coscienza e per avere una norma sicura per l'avvenire, le rivolgo vivissima premura affinché ella voglia dare una risposta a questo quesito: e lo dia con l'acume di maestro del diritto e con l'autorità che deriva dalla sua carica.

PRESIDENTE. Desidero ringraziarla, onorevole Jervolino, per avere sollevato una delicata questione che io stesso pensavo di segnalare all'attenzione dell'Assemblea dopo la votazione sulle conclusioni della relazione Pignatelli.

Storicamente, esistono due deliberazioni che — possiamo dirlo col massimo rispetto dell'Assemblea, ma anche della verità — sono fra loro in contraddizione: quella del 28 novembre e quella odierna. Esse, ciò nondimeno, mantengono entrambe la loro efficacia, e ad esse la Giunta delle elezioni è tenuta a dare esecuzione. Vorrei tuttavia richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla portata della deliberazione del 28 novembre. In altri termini, vorrei che quella deliberazione fosse considerata non di massima, ma soltanto di specie; non un precedente, ma la risoluzione di quel caso.

Le mie perplessità in ordine all'asserita competenza della Giunta in materia di convalida furono il 28 novembre scorso rafforzate

dagli interventi degli onorevoli Tesauro e Jervolino.

Si confermò nella mia mente la convinzione, sulla base dell'articolo 66 della Costituzione della Repubblica, della non esclusività del potere della Giunta in materia di convalida. Io non so se, di fronte a una precisa disposizione costituzionale, si possa, eventualmente anche sulla base del regolamento (ma qui manca anche la norma regolamentare), introdurre una deroga e stabilire che possa avere poteri esclusivi in materia un organo della Camera.

La vecchia prassi, precedente la Costituzione repubblicana, ha conosciuto casi in cui l'Assemblea ha risolto i gravi problemi *in apicibus*: infatti, in caso di conflitto fra l'Assemblea e la Giunta in materia di convalida, l'Assemblea si serviva dell'elegante espediente di rinviare il caso alla Giunta per un riesame, realizzando così un *modus vivendi* al fine di non toccare il prestigio né della Giunta né dell'Assemblea.

Questi rilievi venivano fatti proprio nell'interesse dei principi superiori della Costituzione, nell'interesse dei poteri dell'Assemblea, ai quali sono sensibilissimo. E sono grato ai colleghi che, nella seduta del 28 novembre, benché assumessero posizioni contrarie alla mia, hanno dato atto di questa mia sensibilità nei confronti dei poteri dell'Assemblea, di cui sarò sempre tutore intransigente.

Sia per il principio della sovranità della Camera, sia per la norma dell'articolo 66 della Costituzione, appare pericolosa una rinuncia generale dell'Assemblea a qualsiasi forma di sindacato sulle decisioni di un organo della Camera.

E ciò anche per il rilievo che giustamente ha fatto l'onorevole Jervolino, e cioè che, potendo la Giunta deliberare con soli 12 membri (e non facciamo l'ipotesi di un atto di faziosità), questi possono convalidare una elezione incorrendo in un errore involontario: ebbene, questo errore non sarebbe riparabile da parte della Giunta, ma neppure — ed è questo l'aspetto meno logico — da parte dell'Assemblea.

Mi riservo di portare in questa stessa legislatura il problema innanzi alla Giunta del regolamento, per predisporre in quella sede uno studio preliminare e idoneo del problema e, se sarà possibile, di portare all'esame dell'Assemblea le proposte della Giunta del regolamento, affinché si possa espressamente, con una norma regolamentare, risolvere il delicato problema.

Discussione del disegno di legge: Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina. (2390).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Gorini. Ne ha facoltà.

GORINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, debbo innanzitutto rammaricarmi che solo oggi si sia giunti alla discussione di questo tanto aspettato disegno di legge, disegno di legge così opportuno, così provvido. I provvedimenti diretti a stimolare la formazione volontaria della piccola proprietà contadina hanno tra i molti pregi anche quello di attuare la Costituzione, perché favorendo l'accesso del risparmio popolare alla proprietà coltivatrice diretta tutelano la proprietà privata fissandone in certo qual modo i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale, la rendono accessibile a tutti assolvendo così le legittime aspettative dei lavoratori della terra.

Se è notevole ai fini sociali l'importanza della riforma fondiaria, agraria *ex lege*, forse ne ha di più la formazione spontanea di una nuova classe di proprietari della terra, coltivatori diretti, che hanno accumulato una parte del prezzo occorrente per l'acquisto del loro modesto podere con sacrificio e tenace volontà.

Hanno risparmiato perché non solo sono dotati di buone braccia, ma perché sono dotati altresì del cosiddetto buon senso contadino. Non basta essere manuali coltivatori della terra per saper condurre una azienda agricola sia pure di modeste proporzioni; prova ne sia lo sforzo continuo degli enti di riforma proteso alla formazione tecnica dei nuovi assegnatari.

Né peraltro la formazione spontanea della piccola proprietà contadina deve considerarsi in contrasto con la riforma fondiaria: anzi, sul piano psicologico tende ad eliminare quelle diffidenze causate dal diverso trattamento che essa in un certo senso può determinare favorendo una categoria di contadini piuttosto che un'altra e incoraggia l'iniziativa di chi è stato escluso dalla riforma stessa mediante benefici di carattere fiscale ed economico con riduzione cioè delle imposte di registro e con l'apporto di contributi da parte dello Stato per trent'anni nel pagamento

degli interessi dei mutui contratti per l'acquisto del podere e per le opere di miglioramento. E le leggi in vigore, compresa quella che ci accingiamo a discutere ed approvare, non solo aiutano il singolo coltivatore diretto ma anche coloro che uniti in cooperative tendono ad acquistare superfici più vaste sostituendosi a proprietari di regola non agricoltori mediante le provvidenze della cassa per la formazione della piccola proprietà contadina.

Come si vede, trattasi di due interventi dello Stato diversi; mirano però entrambi allo stesso fine cioè ad una migliore redistribuzione della terra in favore di chi lavora e ciò nell'interesse dell'economia e della produttività, non solo, ma anche della tranquillità dell'assetto politico e sociale della nazione. È chiaro che colui il quale diventa proprietario diventa anche necessariamente uno strumento di ordine e non di disordine nella vita del paese, tende a lavorare e a far fruttificare il più possibile il podere che esso ha. Sa che in un regime democratico come il nostro esistono provvidenze legislative come questa, atte a migliorarlo e ad ampliarlo. Sa invece che in altri regimi a cosiddetta democrazia popolare non può acquistarlo perché è dello Stato.

Forse sul piano politico è questa una delle ragioni per cui questa legge o queste leggi inerenti alla formazione della piccola proprietà contadina, non sono considerate con favore da parte di determinati settori. Quando si pensi, onorevoli colleghi, che questa legge è stata presentata alla Camera il 23 gennaio di quest'anno e che solo oggi si riesce a discuterla in aula, nella speranza di portarla in porto, si capirà che vi è stato qualcosa che non ha funzionato in favore di essa sul piano politico.

Difatti, questa legge che era già stata demandata alla Commissione agricoltura in sede deliberante, per il voto di un determinato settore, è stata rimessa all'Assemblea. La Camera, oberata di lavoro, solo oggi, in dicembre, alla fine di quest'anno, può discutere di essa.

Il piccolo coltivatore o il coltivatore diretto, è chiaro, è un libero cittadino, non è più iugulato del bisogno, non deve passare attraverso le singole organizzazioni di lavoro e perciò, essendo un cittadino che ormai è stato liberato dal bisogno, è un cittadino che già comincia a ragionare con la propria testa e non ha bisogno di prendere a prestito la difesa o il cervello degli altri.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

GORINI. Questa osservazione, però, sul piano politico deve essere coordinata, ampliata con altre considerazioni. L'azienda, la piccola azienda, per quanto modesta, deve avere una ampiezza tale da assicurare una produttività sufficiente, compensatrice delle fatiche di chi lavora, suscettibile di ulteriori sviluppi mediante forme assistenziali e cooperativistiche. Inoltre, l'assistenza tecnica e il credito non dovrebbero mai venir meno, altrimenti la piccola proprietà contadina fallirebbe. L'assistenza tecnica è assolutamente indispensabile, specie nelle terre di recente bonifica che vanno appoderandosi e quindi popolandosi di case e stalle. Queste zone si trovano nella necessità di dover rivedere i propri tradizionali sistemi di allevamento in quanto è anche dal favorevole andamento di tale attività che dipende la sana trasformazione e l'appoderamento di esse, appoderamento che deve sempre essere abbinato alle stalle da reddito, se si vuole consolidarlo, renderlo utile ed operante. L'evoluzione è in atto, progressi se ne sono fatti: occorre moltiplicarli. Naturalmente questo passaggio dalla boaria, prima affidata ai salariati e oggi al diretto coltivatore, reclama l'avviamento di questi verso una capacità professionale più aderente allo sviluppo e alla maggiore resa del bestiame. Ecco la necessità della tecnica e dell'assistenza.

Il coltivatore diretto si trova di fronte a una piccola impresa familiare, modesta ma pur sempre un'impresa che deve avere una struttura e una organizzazione, nel campo sia della tecnica sia della economia, tale da consentire una coltura intensiva e una conseguente produzione remuneratrice. Il coltivatore diretto deve essere un lavoratore qualificato per eccellenza perché molteplici sono i suoi compiti: deve comprare, vendere, contrattare, affrontare rischi, contrarre prestiti e via dicendo.

Lodevole è pertanto — mi piace di sottolinearlo qui alla Camera — l'attività svolta in proposito dagli enti di riforma. Mi risulta, ad esempio, che l'ente di colonizzazione del delta padano ha già fatto oltre 200 corsi di istruzione e di addestramento per assegnatari. Altrettanto dovrebbe essere fatto, a mio modesto avviso, anche per i coltivatori diretti non assegnatari.

Quanto al credito agrario di esercizio e di miglioramento, pur riconoscendo che in questo settore molto cammino è stato fatto, specie mediante il fondo di rotazione istituito

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

con la legge Fanfani del 1952 (e di ciò va data lode ai vari governi fin qui succedutisi), non possiamo non postulare un riordinamento organico di questo importantissimo settore e un maggiore afflusso del risparmio verso di esso, che praticamente si traduce in investimenti fondiari atti a sviluppare quel progresso tecnico in agricoltura indispensabile per affrontare le sempre nuove e crescenti esigenze del mercato nazionale ed internazionale, nonché quelle che vanno ormai profilandosi con la costituzione del mercato comune.

Convegno che questi argomenti non possono costituire materia per l'attuale discussione; però, essendo strettamente legati al consolidamento della piccola proprietà contadina, non mi pare un fuor luogo richiamarli alla nostra attenzione di fronte al poco favore che in determinati ambienti economici e politici ed in determinata stampa, facilmente individuabile, nei confronti di detta piccola proprietà contadina si riscontra, per motivi più o meno confessabili e sotto speciosi pretesti.

Anzi, da taluno si afferma che, poiché è principio economico fondamentale che non possa l'agricoltura sostenersi se non producendo molto e a basso costo, limitando l'impiego della fatica umana, si debba conseguentemente adattare l'estensione delle imprese agricole alle esigenze tecniche moderne ampliandone la superficie.

Ma io mi domando: possiamo noi nel nostro paese, allo stato attuale delle cose, arrestare questo processo formativo della piccola proprietà iniziato da molti anni ed oggi in pieno sviluppo, e che soddisfa l'aspirazione di quel coltivatore il quale mira a far suo quel terreno che in molti casi ha fecondato col suo proprio sudore, di quel coltivatore il quale aspira a liberarsi dalla soggezione verso altri e dal bisogno? Non è vero che dove esiste la piccola proprietà contadina la produttività tenda a contrarsi: è vero invece il contrario. Penso in questo momento alla cerimonia suggestiva della assegnazione dei premi agli agricoltori che nell'annata scorsa hanno contribuito maggiormente alla produzione, cerimonia avvenuta nella mia città per iniziativa del Ministero dell'agricoltura e lodevolmente organizzata dall'ispettorato provinciale di Ferrara, e ricordo come fra i premiati fossero molti coltivatori diretti e assegnatari. E giustamente, perché nelle zone di riforma della mia provincia, nell'annata 1955-56 si sono potute registrare queste produzioni medie per ettaro: frumento quintali 39,42; risone quintali 49;

granoturco quintali 40; bietole quintali 366; fieno secco quintali 80 ed altre consimili.

Vi è un'altra critica che si muove alla formazione della piccola proprietà contadina, quella cioè della polverizzazione dei terreni. Non bisogna dimenticare che queste leggi rivolte alla formazione della piccola proprietà contadina agiscono sotto l'egida di determinati enti e precisamente sotto il controllo degli ispettorati provinciali e degli ispettorati compartimentali dell'agricoltura, e gli ispettorati competenti non rilasciano i certificati di idoneità di un fondo ai fini della formazione della piccola proprietà contadina se non si prevede una sufficiente remunerazione del lavoro impiegato in quel fondo medesimo. Di più: è notorio come gli ispettorati siano favorevoli ed aiutino gli ampliamenti della piccola proprietà contadina già costituita mediante gli arrotondamenti previsti dalle leggi vigenti.

Altra critica che si appunta contro le leggi della piccola proprietà contadina, e conseguentemente anche contro quella che oggi stiamo discutendo, è quella di favorire i contadini abbienti, e di abbandonare, invece, i contadini nullatenenti, i braccianti. Questa critica non è fondata, perché noi sappiamo che esiste la cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, la quale acquista vasti territori che assegna a cooperative costituite da braccianti. Abbiamo anche la legge di riforma fondiaria che, per quanto sia una legge stralcio, indubbiamente ha favorito un numero notevole di braccianti e di lavoratori della terra.

Si è anche detto e si dice tuttora che l'applicazione delle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina determini l'aumento del prezzo della terra, dei poderi. Ritengo che neanche questa affermazione abbia un serio fondamento, perché i terreni coltivativi vengono pagati allo stesso prezzo sia dai coltivatori diretti, sia da quelli che coltivatori diretti non sono, con questa differenza: che il coltivatore diretto, anche se acquista il terreno ad un prezzo, supponiamo, elevato, pur tuttavia è avvantaggiato dai benefici fiscali che gli vengono concessi, il che indubbiamente si riflette favorevolmente sul prezzo.

Un'altra osservazione devo fare. Si parla di crisi dell'agricoltura, si dice che in questo settore le cose vanno molto male. Eppure, onorevoli colleghi, nella mia provincia, dove il terreno costa moltissimo, assistiamo a questo fatto, che va sottolineato: che le esecuzioni immobiliari non hanno mai per og-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

getto fondi rustici, il che vuol dire che questa crisi non è di proporzioni così vaste da determinare il gettito sul mercato di un gran numero di poderi. Se ciò fosse, i prezzi d'acquisto inesorabilmente cadrebbero. Si assiste invece al fenomeno inverso.

Certo, taluni si lamentano che i terreni non rendono sufficientemente; deve si senz'altro convenire che per colui che non lavora la terra questa rendita è molto ridotta. Ma chi possiede dei terreni e non li lavora direttamente può tranquillizzarsi pensando che nel momento in cui venderà o sarà costretto a vendere la propria terra, realizzerà indubbiamente quello che è il prezzo di mercato, indubbiamente molto più remunerativo rispetto a quello che potrebbe realizzare, ad esempio, coi titoli di Stato.

Dobbiamo comunque considerare che, per quanto riguarda la cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, il prezzo è determinato dagli organi ministeriali preposti al funzionamento di essa. Né va dimenticato che il coltivatore diretto non fruisce solo delle provvidenze derivanti dalla cassa per la piccola proprietà contadina, ma anche di altre provvidenze, quali le facilitazioni nel contrarre mutui per il pagamento del prezzo d'acquisto e col concorso da parte dello Stato nel pagamento degli interessi; deve si considerare che il mutuo viene concesso solo in ragione dei due terzi del valore del fondo.

In proposito, anzi, permetta, signor ministro, che io faccia un'osservazione. Noi sappiamo come le pratiche burocratiche per contrarre questi mutui idonei alla formazione della piccola proprietà contadina siano ancora molto lunghe. Io mi domando perché debbano farsi in occasione della concessione di tali mutui due accertamenti: quello fatto in un primo tempo dall'ispettorato dell'agricoltura e quelli ripetuti in un secondo tempo dai periti degli istituti mutuanti: doppia spesa, maggior perdita di tempo. A me pare che una volta che il valore di questi terreni sia stato accertato dagli organi governativi, come, ad esempio, l'ispettorato compartimentale o l'ispettorato provinciale dell'agricoltura, gli istituti mutuanti che esercitano il credito agrario dovrebbero acquietarsi e non assoggettare il piccolo coltivatore diretto a spese maggiori di perizia che vanno ad aggravare le altre non meno notevoli di documentazione e di esame legale.

Comunque, prescindendo da questi inconvenienti facilmente rilevabili, dobbiamo riconoscere che queste leggi per la formazione della piccola proprietà contadina sono larga-

mente applicate. Mi permetto dare qualche cifra. Al 31 agosto 1957 sono stati ricevute dagli ispettorati dell'agricoltura ben 515.157 domande per agevolazioni fiscali, con un trasferimento di 867.000 ettari. Di queste domande ne sono state accolte ed attuate 453.309, con conseguente trasferimento effettivo di oltre 705.000 ettari di terreno.

La cassa per la formazione della piccola proprietà contadina aveva al 5 settembre 1957 acquistato ettari 23.188, per un importo di quasi 7 miliardi. Nella sola Emilia, al 31 agosto 1957, sono state presentate domande agli ispettorati provinciali per il conseguimento dei benefici previsti per la formazione della piccola proprietà contadina in numero di 27.439, per una estensione di circa 102.000 ettari. Mediante le pratiche di mutuo sono stati acquistati in Emilia quasi 22.414 ettari, mentre l'ammontare dei capitali mutuati assomma ad oltre 3 miliardi di lire.

Attualmente le pratiche in istruttoria presso quell'ispettorato compartimentale in ordine ad operazioni di mutuo assommano a 910 e per un importo richiesto di lire 3 miliardi e 710 milioni circa. La sezione di credito agrario della Cassa di risparmio di Bologna, che esplica una lodevolissima attività, ha a sua volta eseguito operazioni di mutuo — al 31 settembre 1957 — per un ammontare complessivo di lire 3 miliardi e 50 milioni, in 903 distinte operazioni.

Quanto alla concessione di sussidi in capitale per le opere di miglioramento fondiario, in applicazione delle leggi in favore della formazione della piccola proprietà contadina, all'ispettorato compartimentale dell'Emilia sono state presentate 2063 domande di contributo ed emessi 1240 decreti d'impegno di competenza ispettorale, per la massima parte già liquidati per un totale di oltre un miliardo e 200 milioni di lire.

Sempre alla data del 30 giugno ultimo scorso, residuavano e residuano tuttora 450 domande che non hanno potuto trovare capienza negli stanziamenti finora accreditati. L'importo complessivo dei lavori preventivati in dette pratiche ammonta a circa un miliardo e mezzo, per il cui finanziamento occorreranno ancora 500 milioni; come pure alla sola sezione di credito agrario di Bologna, per soddisfare tutte le domande di mutuo in corso d'istruttoria e giacenti occorrono ben 3 miliardi e 750 milioni.

È certo che, di fronte a queste esigenze, il provvedimento legislativo che noi stiamo discutendo e che mi auguro venga approvato, non risolve il problema, ma **recherà** soltanto

un aiuto alla sua soluzione. E siamo grati agli interventi americani se abbiamo potuto attingere ad essi i fondi per finanziare la legge in discussione

Ma mi domando: quando questi aiuti non ci saranno più, come potremo risolvere il problema?

Si dirà: le leggi sulla piccola proprietà contadina verranno a cessare — se non erro — nel 1960. Ma, data la situazione attuale, che indubbiamente si protrarrà nel tempo, queste leggi sulla piccola proprietà contadina, debitamente coordinate, dovranno — secondo me — assumere un carattere di permanenza. E allora, come provvedere ai relativi finanziamenti?

Quando pensiamo — per esempio — che in Emilia i monti di pietà di prima categoria e le casse di risparmio hanno depositi per oltre 90 miliardi, basterebbe solo che il 2 per cento di questi 90 miliardi venisse adibito per la formazione della piccola proprietà contadina e per il credito ai piccoli coltivatori diretti. Non faremmo con ciò nulla di male ai depositanti risparmiatori, mentre potremmo risolvere in modo concreto e radicale questo problema cui è stata spesso rivolta la nostra attenzione di legislatori.

Ma credo di non dovermi più oltre dilungare. L'opportunità delle disposizioni di legge in discussione non ha bisogno di una ulteriore difesa. Mi permetto però richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi su un emendamento da me presentato. Chiedo con esso che i 3 miliardi previsti per la cassa della piccola proprietà contadina vengano ridotti a 2 e mezzo, e, conseguentemente, venga aumentato a 2 miliardi e mezzo il finanziamento per la formazione della piccola proprietà contadina, da impiegare cioè nei mutui per gli acquisti, miglioramenti, ecc.

Però, non insisto su di esso, non volendo provocare difficoltà in ordine ad una rapida approvazione. Se la Commissione e il ministro ritengono di accettarlo, ne sarò lieto. Diversamente, non chiederò all'Assemblea di votare.

Fra gli emendamenti che sono stati presentati, due costituiscono una mina posta sotto le leggi per la formazione della piccola proprietà contadina. Mi riferisco agli emendamenti proposti dagli onorevoli Gomez ed altri. Col primo di essi si vorrebbe por mano quasi di soppiatto alla riforma del codice civile in una materia importantissima e delicata: cioè, in materia di rescissione dei contratti. Si vorrebbe aggiungere con una legge particolarissima un altro motivo di rescis-

sione del contratto a quelli già contemplati dagli articoli 1447 e seguenti del codice civile.

Ma, onorevoli colleghi, non vi rendete conto che, se togliamo il carattere di stabilità ai contratti di compravendita, domani nessun proprietario venderà al piccolo coltivatore diretto il proprio terreno dal momento che, successivamente alla stipulazione della compravendita, potrebbe vedersi trascinato in giudizio per la risoluzione di essa o per la determinazione di un prezzo diverso? E che domani gli istituti di credito, le rispettive sezioni di credito agrario, quelle cioè autorizzate a concedere i mutui per la formazione della piccola proprietà contadina, quando si trovassero di fronte a contratti di acquisto senza alcun carattere di stabilità, mai più si avventureranno a concedere mutui e prestiti? Ed allora saremo costretti a dire « addio » alla formazione della piccola proprietà contadina.

Col secondo emendamento Gomez ed altri si vorrebbe introdurre un diritto di prelazione che esula completamente dagli scopi della presente legge tendente solamente a finanziare le disposizioni in vigore per la formazione della piccola proprietà contadina, contemplato peraltro nella legge dei patti agrari già in discussione avanti a questa Assemblea. Ho fiducia pertanto che i colleghi si renderanno conto delle gravi conseguenze dei suddetti emendamenti e quindi li respingeranno.

Concludo invitando la Camera ad approvare la legge nel testo governativo e, se del caso, con l'emendamento da me proposto. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Forà. Ne ha facoltà.

FORÀ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento non sarà lungo e laudativo come quello dell'onorevole Gorini.

Questo disegno di legge, con cui si stabilisce un nuovo considerevole apporto alla dotazione finanziaria della cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, pone il gruppo socialista nella stessa posizione in cui lo pose la proposta di legge del senatore Sturzo, che fu discussa in questa Camera nei primi giorni del dicembre 1955.

Debbo perciò riaffermare che, in linea di principio, il gruppo socialista non si oppone alla formazione della piccola proprietà contadina, là dove la conduzione diretta familiare è suggerita dalle condizioni naturali dei terreni, tanto messi che da mettere a coltura. Ciò vuol dire che noi siamo favorevoli, sempre in linea di principio, alla formazione

non artificiosa di una piccola proprietà contadina, non abbandonata a se stessa, ma aiutata dallo Stato per essere messa in grado di potersi modernizzare e di poter seguire gli sviluppi della tecnica agraria.

Siamo dunque favorevoli all'esistenza della cassa ed anche alle necessarie ed adeguate integrazioni dei suoi fondi. Però non possiamo essere soddisfatti del suo indirizzo e del suo funzionamento. Non siamo soddisfatti in primo luogo perché l'indirizzo della cassa travalica le esigenze suggerite dalle condizioni naturali del terreno, che noi poniamo come condizione determinante e regolatrice della formazione della piccola proprietà contadina. Inoltre, la cassa non aiuta, come dovrebbe, le aziende unitarie delle cooperative agricole, ricche di possibilità e di fermenti progressivi, e non stimola la cooperazione fra le aziende pulviscolari che crea, facendo quindi astrazione dal produrre quelle capacità di trasformazione agraria, senza le quali la piccola proprietà contadina non potrà mai acquistare il ruolo di fattore positivo nel progresso di sviluppo dell'agricoltura e della economia del paese.

E se, come si dice, il mercato comune europeo eserciterà una influenza massiccia nel nostro mercato agricolo interno, le piccole aziende contadine, così povere e disunite, non potranno resistere ai colpi e saranno destinate al fallimento.

La funzione attuale della cassa è quella di operare, in prevalenza, con criterio di discriminazione politica; di non garantire al coltivatore acquirente l'equo prezzo della terra; di non favorire la prelazione dei coltivatori che si trovano sui fondi quando questi divengono oggetto di compravendita con l'intervento della cassa.

Sono stati presentati due emendamenti, dagli onorevoli Gomez ed altri, che riteniamo opportuni. Uno di essi riguarda la difesa del coltivatore sul mercato della terra. Questo emendamento è necessario anche per il fatto che le maggiori disponibilità finanziarie, assegnate alla cassa, corrispondenti ad un più esteso movimento di acquisti di fondi, contribuirà al verificarsi di una automatica ripresa del mercato fondiario e, di conseguenza, a delle pretese speculative da parte di venditori di terreni a bassissimo reddito, nelle zone montane e collinari dove la cassa si propone di intensificare i propri interventi. È dunque necessaria la presenza di norme generali e particolari affinché le provvidenze dello Stato vadano a vantaggio di chi riceve la terra per ricavarne col suo lavoro il frutto, e non a van-

taggio di chi la cede intessendovi sopra delle speculazioni di mercato.

Non è a mio avviso da ritenersi adeguata la somma di un miliardo all'anno per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario ed agrario, nella piccola proprietà contadina. Bisogna tener presente che questa necessità si è fortemente accresciuta per il fatto che, in questi ultimi anni, sono risultate di entità insignificante le opere compiute per la costruzione di strade vicinali, nel Mezzogiorno e nelle isole, mentre le opere di irrigazione, nella piccola proprietà contadina, quelle sussidiate dal Ministero dell'agricoltura, sono risultate in regresso.

L'altro emendamento riguardante la prelazione è pure necessario perché moralizza la legge e costruisce una indispensabile barriera al ripetersi di deplorabili estromissioni dalle terre di contadini singoli ed associati cui spetta il merito di averle valorizzate, trasformandole e rendendole intensamente produttive.

Non è sufficiente, onorevoli colleghi, la promessa verbale che la cassa agirà con criteri di priorità a favore dei coltivatori che si troveranno sui fondi; non è sufficiente, sia perché voi usate la discriminazione politica nell'assegnare e nel distribuire i fondi dello Stato, sia perché in tutte le trattative, grandi o piccole, ma d'interesse concreto, in assenza di norme di legge ben precise, hanno sempre il sopravvento le pressioni e le influenze di carattere economico e politico.

Noi cogliamo anche questa occasione per stimolare il Governo a presentare la legge di riforma fondiaria generale, integrata con le norme e i principi relativi alla formazione della piccola proprietà contadina, corrispondenti alle esigenze progressive, sociali ed agricole, del nostro paese.

Concludo dichiarando che il nostro voto, favorevole o contrario alla legge, dipenderà dalla sorte che sarà riservata agli emendamenti e dalle garanzie che si potranno avere in merito alla eliminazione delle deficienze che abbiamo lamentato. E saremo lieti se verremo messi in condizioni di poter dare il nostro voto favorevole a questa legge. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Gomez D'Ayala, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera,

considerate le condizioni di disagio in cui versano i concessionari dei poderi della O.N.C. di Licola (Pozzuoli), da lunghi anni in attesa

di ottenere il trasferimento in loro proprietà dei poderi,

impegna il Governo

ad intervenire per l'acceleramento della procedura di concessione dei benefici creditizi e per la determinazione del prezzo di cessione dei poderi agli attuali concessionari ».

Ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

GOMEZ D'AYALA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto di illustrare gli emendamenti, che noi proponiamo di apportare al disegno di legge in esame, nel corso della discussione generale perché essi si ricollegano alle posizioni che sempre abbiamo sostenuto a proposito della politica per la formazione della piccola proprietà contadina.

Non voglio ripetere quanto dicemmo in sede di discussione della legge Sturzo, ma, prima di scendere all'esame dei due nostri emendamenti, desidero richiamare, per la ragione che ho detto, l'attenzione della Camera sulla nostra costante posizione intorno a questa questione. Noi abbiamo sempre dimostrato con i fatti di essere i sostenitori più convinti della necessità che, nel nostro paese, il processo di formazione della piccola proprietà contadina sia agevolato largamente ed in maniera effettiva. Abbiamo però criticato la legge Sturzo e le altre presentate dalla maggioranza, documentando ampiamente le nostre riserve. Noi abbiamo sottolineato come voi, signori del Governo e della maggioranza, attraverso questa legislazione, vi proponevate e vi proponete di eludere una aspettativa fondamentale delle masse contadine, delle masse dei semiproletari e dei braccianti senza terra: l'aspettativa di una riforma fondiaria generale.

Noi abbiamo criticato le vostre leggi sottolineando e documentando, e non con dati raccolti da noi, ma con dati che figurano nei documenti ufficiali e nei volumi dell'Istituto nazionale di economia agraria, come l'introduzione di queste agevolazioni creditizie abbia determinato, per una legge economica, l'aumento dei valori fondiari. E i volumi dell'I. N. E. A. danno ragione anche della misura di detto elevamento dei valori fondiari che si traduce in un enorme danno per i contadini acquirenti della terra.

Abbiamo criticato l'organizzazione e la politica della cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. È vero che questa politica o meglio gli atteggiamenti e gli indirizzi si vanno modificando per la

pressione e l'iniziativa di coloro che devono diventare acquirenti della terra; tuttavia, in tutte le occasioni che si sono presentate, abbiamo sollecitato la maggioranza a trovare delle formule che potessero assicurare al contadino acquirente una piena garanzia contro la speculazione dei proprietari venditori e le discriminazioni che, nonostante tutto, ancora troppo spesso si fanno, contro il tentativo del proprietario di avvalersi delle convenienti possibilità offerte dalla legislazione sulla piccola proprietà contadina per costringere con la vendita il coltivatore diretto a lasciare la terra. Forse le formule che noi abbiamo presentato nel passato (che non sono state accolte dalla Camera) potevano non essere del tutto chiare e rispondenti nel modo più perfetto a quelle finalità che noi ci proponevamo. Tuttavia esse rappresentano una condizione essenziale perché la legge operi realmente a vantaggio dei contadini. Oggi diciamo ai colleghi che è possibile assicurare almeno le fondamentali garanzie contro i due pericoli maggiori che sono insiti nella vigente legislazione.

Quali, questi due pericoli? La speculazione e la discriminazione. Con i nostri emendamenti proponiamo di assicurare a favore dell'acquirente il diritto di richiedere la risoluzione del contratto o l'intervento del giudice per la riduzione del prezzo all'equa misura, cioè al prezzo di mercato della terra, tutte le volte che il prezzo di vendita risulti più elevato di quella che è la misura corrente di mercato.

Non so quali possano essere effettivamente le preoccupazioni e non comprendo — mi sia consentito dire — le espressioni di stupefazione usate dall'onorevole Gorini, attivo avvocato del foro emiliano, quando egli dice che con il nostro emendamento noi avremmo niente meno proposto la modifica di un articolo del codice civile (a parte la considerazione che anche gli articoli del codice civile possono sempre essere modificati). È evidente però che il collega Gorini non si è reso conto della effettiva portata e del significato del primo dei nostri emendamenti. Non si tratta di modificare il codice civile; si tratta, invece, di trasferire in questa legislazione, che si riferisce a situazioni del tutto diverse da quelle che potevano essere considerate dal legislatore del codice civile, un principio che è contenuto nel codice stesso. Qual è il principio? Il principio fissato dal codice civile, onorevole ministro, è quello della risoluzione del contratto. Condizione perché possa essere richiesta la risoluzione è che vi sia una lesione enorme. Ma è evidente che nei normali rapporti, dove

non è possibile concepire se non sul piano della eccezionalità la lesione, il codice civile fa riferimento alla lesione enorme alla *lesio ultra dimidium*. Nella legislazione speciale, però, che deve agevolare la formazione della piccola proprietà contadina, questo principio non può essere applicato con le condizioni poste nel codice civile.

Abbiamo documentato (e invito i colleghi della maggioranza a vedere cosa è stato detto dall'Istituto nazionale di economia agraria) le speculazioni che si sono verificate: intendo riferirmi all'aumento del prezzo di vendita della terra. L'esempio più recente è quello dei terreni del principe Colonna venduti, in provincia di Napoli, a speculatori privati ad un prezzo di circa 200 mila lire a moggio e rivenduti ai contadini a 450 mila lire a moggio, proprio perché si sono sfruttati il bisogno e l'aspirazione dei contadini a diventare proprietari della terra. Tutto questo anche perché manca l'altra garanzia costituita dal diritto di prelazione.

Proprio in riferimento a questa situazione, alle speculazioni fiorite intorno all'applicazione della legislazione speciale, noi chiediamo che il principio sancito dal codice civile, opportunamente adeguato alla nuova situazione e alle nuove esigenze, sia trasferito nella legge. Proprio perciò abbiamo detto: diamo al contadino, all'acquirente la possibilità di adire il magistrato (avete o no fiducia nella equità del magistrato civile?) per la revisione dei prezzi, per la valutazione di tutti gli elementi di mercato e perché egli riconosca se vi è sproporzione tra prezzo di mercato e prezzo fissato nell'atto di acquisto. I pericoli paventati dall'onorevole Gorini, d'altra parte, sono del tutto irreali. La terra non scompare, la cassa non scompare, i venditori non muoiono e gli acquirenti continuano ad esistere: mi pare che per l'ente finanziatore non possa sorgere alcuna preoccupazione, almeno tale da scoraggiare i finanziamenti e le compravendite.

E veniamo al diritto di prelazione. Abbiamo ripetuto, credo decine di volte in questa legislatura e forse centinaia di volte nell'altra, che vi è la necessità che nella legge di riforma dei patti agrari sia inserito il diritto di prelazione a favore del contadino che coltiva la terra, tutte le volte che il proprietario voglia vendere.

Ora, ci accingiamo a stanziare miliardi che dovranno servire a consentire l'acquisto di terra da parte di contadini. Siamo tutti a conoscenza di quello che è accaduto in certe cooperative emiliane e in alcune zone del Mezzogiorno, dove la legislazione per la for-

mazione della piccola proprietà contadina è servita, direi troppo spesso, al proprietario per mandar via il contadino che coltivava da decenni la terra, il contadino che da generazioni e generazioni si trovava su quella terra.

Noi chiediamo di inserire nella legge il diritto di prelazione. Non credo che ciò possa scandalizzare alcuno: mi pare che sia la cosa più ragionevole per assicurare in questa legislazione un minimo di garanzia agli acquirenti della terra. Nessuno vorrà contestare che siamo tutti d'accordo sulla prelazione, per cui invito i colleghi di ogni parte ad esaminare con serenità le nostre proposte, a considerare che noi vogliamo portare un contributo all'introduzione nel nostro paese di una legislazione sana che valga a favorire il processo, che indubbiamente è in atto, della formazione di questa nuova proprietà contadina. E chiediamo anche all'onorevole ministro di voler riesaminare la sua posizione. Ci riserviamo sulla base delle risposte che ci saranno date, anche in relazione agli ordini del giorno, di precisare l'atteggiamento che sarà assunto da noi in relazione al voto che la Camera si accinge ad esprimere.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Miceli, il quale ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dai deputati Marabini, Bottonelli, Cremaschi, Gelmini, Cervellati, Boldrini, Vincenzo Cavallari e Reali:

« La Camera,

in considerazione del fatto che, smettendo una sua prassi costantemente sinora perseguita, il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per la concessione di mutui destinati alla formazione della piccola proprietà contadina, da qualche tempo pretende che la concessione stessa debba essere, per le cooperative, subordinata all'impiego di suddivisione dei terreni acquistati tra gli associati in unità colturali organiche;

rilevato che una tale pretesa è contraria allo spirito ed alla lettera di tutte le vigenti norme di legge per la formazione della piccola proprietà contadina le quali (articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114 ed articolo 1, comma terzo, della legge 22 marzo 1950, n. 144) *in extenso* specificano che la cooperativa regolarmente costituita « sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, sia che se ne proponga la divisione tra i soci » può, al pari del compratore singolo, fruire di « mutui », a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760,

con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi;

constatato che, specie in molte zone della valle padana, per la natura dei terreni e delle colture, per la forte pressione bracciantile, per la moderna attrezzatura di cui sono dotate e per il tradizionale spirito solidaristico che ne anima la base sociale, le cooperative agricole a conduzione unita hanno rappresentato e rappresentano, in uno, la più razionale ed equa possibilità di utilizzazione della mano d'opera e la maggiore spinta verso il progresso tecnico nelle campagne;

osservato che le cooperative agricole unitarie, democratiche, aperte a tutti i lavoratori, legate alle tradizioni della conduzione unita sono proprio quelle che sino ad oggi hanno fatto sempre e puntualmente onore ai propri impegni e verso gli istituti di credito (Meliorconsorzio compreso) e verso la cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e che le cooperative stesse, oltre alla terra acquistata e finanziata a non più del 60 per cento del suo reale valore, offrono, in genere, di fatto, a garanzia il loro patrimonio fondiario, zootecnico, meccanico;

ricordato che il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito per rogito notaio Castellini in Roma il 29 dicembre 1927, è istituto di diritto pubblico che ha funzione di favorire il progresso agricolo nella direzione voluta dalle leggi, e che pertanto deve applicare le leggi istitutive e le leggi speciali (articolo 5 dello statuto) senza potersi arrogare in qualunque modo ed in qualunque sede il potere di modificarle, potere che appartiene esclusivamente al Parlamento, e che anche a tal fine il consorzio è sottoposto a vigilanza (articolo 1 dello statuto) e membri designati dai ministeri fanno parte del consiglio di amministrazione (articolo 17 dello statuto) e del collegio sindacale (articolo 19 dello statuto),

impegna il Governo

ad intervenire perché, annullata ogni deliberazione contraria, il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento garantisca a tutte le cooperative regolarmente costituite che ne facciano richiesta, qualunque sia la forma di conduzione proposta per la terra da acquistare, la possibilità di ottenere, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive integrazioni e modificazioni, la concessione dei mutui necessari all'acquisto dei terreni destinati alla formazione di piccola proprietà contadina ».

L'onorevole Miceli ha facoltà di parlare e di svolgere questo ordine del giorno.

MICELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi non ripeteremo la nostra posizione favorevole alla formazione ed alla difesa della piccola proprietà contadina, istituto di fondamentale importanza nella economia agricola italiana, e la nostra posizione contraria allo strumento che da tempo la democrazia cristiana va sempre più « perfezionando » nei confronti di tale piccola proprietà. Queste due posizioni, secondo noi, sono compatibili e legittime.

Abbiamo sostenuto, e lo ripetiamo — questo sì che lo ripetiamo — che le vostre leggi per la formazione della piccola proprietà contadina sono delle leggi eversive della riforma fondiaria, ed in proposito il ministro non ha potuto mai nulla obiettare, e non è possibile che vi sia qualcuno che possa contraddire a questo. Si tratta solo di volerlo riconoscere o meno.

Quali sono le caratteristiche della riforma fondiaria, non tanto di quella che è prevista dalla Costituzione, ma di quella « formato visita » che voi avete voluto consacrare nella legge stralcio e nella legge Sila? Prima di tutto l'esproprio per legge: sia che il proprietario voglia disfarsi della terra, sia che pretenda di mantenerla, ove sussistano determinate circostanze obbiettive viene espropriato di parte del suo patrimonio fondiario. Secondo: il prezzo di acquisto della terra è determinato in modo automatico, in base ai redditi catastali accertati nel 1939.

Ora, sussistono queste due condizioni, sia pure lontanamente, nelle leggi di formazione della piccola proprietà contadina? Assolutamente no. Tale legge apre le sue porte ai proprietari che vogliono vendere, tanto è vero che perché la cassa per la piccola proprietà contadina metta in moto le sue ruote occorre preliminarmente che il proprietario dichiari di voler vendere il fondo e di avere scelto un determinato acquirente. Esiste almeno un prezzo di imperio della terra?

Evidentemente no. Il prezzo di vendita è quello voluto dal proprietario. È vero che l'ispettorato dell'agricoltura deve indicare un prezzo equo. Ma tale prezzo, prima di tutto non è certo perché ancorato ai valori della terra dipendenti dalla rendita, variabile nelle diverse regioni e zone; e poi, se il proprietario non l'accetta, tutto va a monte. Quindi il prezzo deve essere conveniente per la proprietà venditrice.

Ciò premesso, riteniamo che nessuno può negare le differenze sostanziali esistenti tra le leggi fondiarie in atto e quelle della piccola proprietà contadina.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

A queste se ne può aggiungere una terza che per noi è fondamentale: cioè i soggetti acquirenti della piccola proprietà contadina e della riforma fondiaria. Mentre gli assegnatari nella riforma fondiaria sono scelti dall'ispettorato, cioè da un organo statale, in base alle loro condizioni sociali, nella legge per la piccola proprietà contadina la scelta viene fatta praticamente dal proprietario venditore tra coloro i quali, avendo determinate caratteristiche, vogliono acquistare la terra e dimostrino di averne, entro determinati limiti, la capacità finanziaria. Credo che nessuno possa negare che anche questa non trascurabile differenza esiste.

Ma vi può essere e vi è qualcuno il quale dice: va bene, riconosciamo queste differenze, ma riconosciamo cosa socialmente utile il passaggio di terre al coltivatore diretto, anche se tale passaggio non avviene nelle forme drastiche della riforma fondiaria. Anche noi riconosceremo che ciò sarebbe sempre utile, se questo non avvenisse a spese della riforma fondiaria, cioè se l'applicazione della legge per la piccola proprietà contadina, così come attuata dal Governo, non svuotasse di ogni contenuto la riforma fondiaria, togliendo ad essa la materia prima su cui dovrebbe operare: la terra. Quando in molte zone del nord, che non sono zone di piccola proprietà ma di media proprietà e di grande reddito, si sarà venduta, come si sta vendendo, gran parte della terra attraverso questa legge, di cui vi ho detto le caratteristiche, diverse ed antitetiche a quelle della riforma fondiaria, se in avvenire si troverà un governo che voglia tener fede agli impegni costituzionali e attuare il disposto dell'articolo 44, cioè la riforma fondiaria generale, esso farà una semplice enunciazione astratta, perché in molte zone non vi sarà più la terra sulla quale una tale riforma possa operare. È vero che sarà in mano ai contadini, ma sarà a condizioni diverse, come ho tentato di dimostrare, e non sarà nelle mani di tutti i contadini o di quella parte dei contadini che ne avrebbero diritto, anche secondo le vigenti limitate leggi di riforma fondiaria.

Ma poi, onorevoli colleghi, non esageriamo tanto sul passaggio di terra dai grossi e medi proprietari ai contadini. Non si verifica nemmeno questo. Nel recente libro del dottor Corvisieri, *La piccola proprietà contadina*, vi è una tabella in bianco e nero che dimostra come i 600 e più mila ettari passati alla piccola proprietà contadina si sono distribuiti tra le varie categorie di venditori. La striscia più lunga, quella di 225.283 ettari di pas-

saggio, sapete a quale categoria si riferisce? Alla categoria delle piccole aziende che hanno venduto.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Bisogna vedere se sono coltivatrici o non coltivatrici, perché allora la differenza è notevole.

MICELI. Non so quale sia in proposito l'indirizzo del Governo, ma, di certo, non è per annientare la piccola azienda non coltivatrice che deve operare l'articolo 44 della Costituzione.

Ora, onorevoli colleghi, che cosa dimostra ciò? Dimostra sostanzialmente che la legge per la piccola proprietà contadina non può essere un surrogato della riforma fondiaria e che, per noi, una legge per la piccola proprietà contadina veramente efficiente dovrebbe accompagnarsi a una legge di riforma fondiaria, appunto per trasferire consensualmente quel terreno delle piccole e medie aziende non coltivatrici che non riusciamo a trasferire ai coltivatori manuali attraverso la riforma fondiaria, e che riusciremo più facilmente, nell'interesse di entrambe le categorie, cioè della piccola e media azienda venditrice e dell'azienda coltivatrice acquirente, a trasferire attraverso la legge per la piccola proprietà contadina. Ecco come si potrebbe concepire e attuare una legge per la piccola proprietà contadina non eversiva, ma fiancheggiatrice di una riforma fondiaria.

Allo stato attuale la legge per la piccola proprietà contadina opera in modo indiscriminato, cioè per la piccola e grande proprietà, e con ciò contrasta alle finalità volute dalla Costituzione e dalle leggi.

Ciò premesso, dichiariamo che il nostro gruppo appoggerà gli emendamenti proposti dal collega Gomez D'Ayala, e vogliamo augurarci che il Governo non abbia per essi posizioni preconcepite. Forse vi sarà una imperfetta formulazione: lo si dica e li rivedremo. Ma per quanto riguarda la prelazione v'è certamente la intenzione comune di voler preferire colui che è insediato nel fondo. Questo è interesse di tutti. È vero che esiste un articolo 12 della legge del 1952 in cui lontanamente si adombra questa possibilità di diritto di prelazione, ma essa è circondata di tali e tante cautele (il contadino deve essere insediato da almeno due anni, deve far domanda dopo la notifica della cassa e parteciperà insieme con gli altri all'acquisto della terra) che non si può parlare di un vero e proprio diritto di prelazione.

Ma quello su cui voglio fermare il mio intervento si riferisce ai rapporti tra leggi per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

la piccola proprietà contadina e cooperazione agricola. Il nostro ordine del giorno — mi auguro che il ministro lo abbia letto —...

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi fa torto!....

MICELI... richiede una esauriente illustrazione.

Gli onorevoli colleghi sanno che il decreto del 1948 prevedeva a favore degli acquirenti di terreni idonei alla formazione della piccola proprietà contadina (allora non era ancora istituita la cassa) dei mutui di favore da parte degli istituti autorizzati, con un concorso dello Stato agli interessi del 3 per cento, che poi fu elevato al 4 e mezzo per cento. Di questa disposizione si sono valse i compratori singoli ed anche le cooperative: e dobbiamo constatare che, specialmente attraverso questa disposizione, le cooperative hanno avuto la possibilità di acquistare della terra. Non fu mai chiesto alle cooperative richiedenti questi mutui per la formazione della piccola proprietà contadina se fossero cooperative a conduzione unita od a conduzione suddivisa; né si è poi chiesto se nella terra che intendevano acquistare volessero instaurare una conduzione associata o una conduzione divisa. I mutui sono stati dati in modo indifferenziato e senza impegni del genere.

Recentemente però il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, comunemente denominato Meliorconsorzio, alle istanze di mutuo fatte da diverse cooperative rispondeva in modo inconcreto. Per esempio, alla cooperativa braccianti di Pegola nel comune di Malalbergo, che richiedeva un mutuo per l'acquisto di 60 ettari di terra, rispondeva in data 25 settembre in questo modo: «Facciamo inoltre rilevare che il mutuo, quale ne sia l'importo, potrebbe essere concesso a condizione che, entro il termine massimo di un anno dall'acquisto del fondo la cooperativa procedesse all'assegnazione dei terreni ai propri soci in ragione di non meno di 6 ettari a porzione e porzione di fabbricato, ecc. ». Successivamente in data 27 novembre lo stesso consorzio per il credito agrario di miglioramento ribadisce e precisa questa sua imposizione nei confronti della cooperativa «Lavoratori della terra» di Bentivoglio, in provincia di Bologna, scrivendo: «Per poter proseguire l'istruttoria della domanda in oggetto occorre che i competenti organi statutari di codesta cooperativa deliberino e prendano impegno di provvedere entro il termine massimo di un anno dall'eventuale stipula del contratto all'assegnazione dei

terreni ai soci interessati con frazionamento del mutuo stesso ».

Si tratta, prima di tutto, di una posizione nuova, perché si contano a diverse decine le cooperative che hanno ottenuto dallo stesso istituto (Istituto nazionale di credito per il miglioramento agrario) mutui per la formazione della piccola proprietà contadina senza sottostare a questa condizione, anzi proponendo ed attuando la conduzione unita dei terreni. In secondo luogo questa posizione dell'Istituto di credito per il miglioramento agrario è confortata dalla legge? È conforme alla legge? Noi riteniamo di no.

L'articolo 2 delle disposizioni originarie contenute nel decreto n. 114 del 24 febbraio 1948 sulla formazione della piccola proprietà contadina stabilisce che «le suddette disposizioni (cioè le disposizioni per la concessione di mutui) si applicano — stia a sentire, onorevole Germani, prima di darmi risposte prefabbricate — anche quando il compratore sia una cooperativa regolarmente costituita, sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, oggetto del contratto, sia che se ne proponga la divisione tra i soci ». Quindi la legge non solo non stabilisce niente in contrario, ma specifica che la cooperativa ha diritto al mutuo in un caso e nell'altro.

BURATO. Ma la legge parla di conduzione, non di proprietà collettiva.

MICELI. Non è difficile rispondere all'osservazione tendenziosa e molto sottile dell'onorevole Burato. Infatti la citata legge precisa: «Le suddette disposizioni (cioè le disposizioni relative alla concessione di mutui con il concorso dello Stato al pagamento degli interessi) si applicano anche quando il compratore sia una cooperativa ». La legge ammette cioè che una cooperativa come ente giuridico possa essere «il compratore», cioè il soggetto della compravendita; mentre il fondo, tutto il fondo richiesto, sarà l'oggetto della compravendita stessa. Infatti oggetto del contratto non è la conduzione, ma la proprietà della terra. Abbiamo cioè una cooperativa che stipula un contratto, in modo identico ad un privato, per il passaggio di proprietà di tutto un fondo, oggetto del contratto, ad essa cooperativa. Per l'acquisto la legge prevede mutuo e concorso agli interessi da parte dello Stato senza condizioni. Passato cioè il fondo in proprietà alla cooperativa, questa, secondo la legge citata, è libera di attuare la conduzione associata oppure la conduzione divisa senza per questo essere esclusa dal diritto al mutuo.

La legge anzi specifica che, una volta acquistata la terra, la cooperativa può attuare in essa la conduzione unita, la conduzione divisa, oppure può suddividere la proprietà della terra tra i singoli soci. In questo caso avviene anche il frazionamento del mutuo tra i soci stessi, secondo ipotesi prevista dall'articolo 3 del provvedimento citato: « Gli atti di acquisto di fondi rustici da parte di cooperative regolarmente costituite, i cui soci siano tutti lavoratori agricoli nonché gli atti di suddivisione e di assegnazione dei fondi stessi ai soci sono soggetti alla imposta fissa di registro ed a quella fissa ipotecaria ».

Pertanto la legge ipotizza con le agevolazioni previste, per le cooperative, prima di tutto l'acquisto unito del fondo e successivamente tre forme di utilizzazione: conduzione unita, conduzione divisa, proprietà ripartita tra i singoli soci: in questo caso prevede ulteriori agevolazioni fiscali per gli atti di passaggio tra la cooperativa ed i singoli soci; prevede cioè il pagamento, anziché della metà dell'imposta di registro, della tassa fissa di registro.

Perciò non vi è dubbio che non alla legge si ispira l'Istituto nazionale di credito per il miglioramento agrario quando tenta di attuare le citate imposizioni alle cooperative, bensì alla violazione della legge stessa.

Abbiamo cercato di individuare gli scopi effettivi che possono aver ispirato questo atteggiamento dell'Istituto nazionale per il credito di miglioramento, e qualcuno di noi ha pensato che il Meliorconsorzio, volendo garantire i suoi interessi, cioè la possibilità di recuperare con la massima tranquillità i mutui da esso concessi, avesse ritenuto che ciò gli sarebbe stato più facile se i debitori fossero stati proprietari singoli o cooperative a proprietà divisa e più difficile se i debitori fossero state cooperative a proprietà indivisa. In questo caso non si tratterebbe più di una questione di principio, ma di un accorgimento di sicurezza escogitato da parte dell'Istituto per rientrare con maggiore tranquillità in possesso delle somme anticipate. Facendo però tale ipotesi abbiamo trovato nei fatti molte difficoltà per renderla accettabile anche a noi stessi. Innanzi tutto, se questo della sicurezza del pagamento fosse il vero motivo, l'Istituto non avrebbe dovuto dettare una nuova condizione generale per la concessione dei mutui, ma avrebbe dovuto giudicare caso per caso. Non v'è infatti alcuna legge la quale costringa l'Istituto a dare coattivamente il mutuo né ai privati né alle cooperative. Nella discrezionalità quindi dell'acco-

glimento delle singole domande avrebbe potuto trovare implicitamente posto questo criterio.

Ma abbiamo trovato anche ostacoli di altra natura per poter ritenere veridica la nostra supposizione. L'Istituto vuole essere garantito che le somme mutate rientrino? Ma allora perché non ha ancora accolto domande di cooperative, che davano ogni affidamento in tal senso? V'è, ad esempio, la cooperativa di lavoratori della terra di Bentivoglio che ha 90 ettari di terreno in proprietà, 400 ettari di terreno affittato, attrezzature meccaniche complete, 70 capi di bestiame. Ebbene, tale cooperativa ha chiesto 6 mesi fa un mutuo per acquistare altri 120 ettari di terra. Per questa cooperativa, di fronte a tale consistenza patrimoniale, quale questione di garanzia può opporre l'Istituto, che non sia una questione discriminatoria o pregiudiziale? Nessuna, evidentemente.

Abbiamo, ad esempio, ancora la cooperativa di Alfonsine, in provincia di Ravenna, la quale ha richiesto un mutuo di 33 milioni per l'acquisto di 50 ettari di terra. È vero che questa cooperativa non ha terreni in proprietà, ma ha sufficienti attrezzature; ed ha anche qualche cosa di più, la garanzia fideiussoria da parte della federazione delle cooperative di Ravenna, proprietaria di oltre duemila ettari di terra e con un ingente patrimonio di vario tipo. Il Meliorconsorzio accettò la fideiussione della federazione tre mesi fa, ma oggi non dà corso alla concessione del mutuo.

Non v'è in questo caso il dubbio di non poter riscuotere: v'è una questione di principio o per lo meno tale questione di principio si vorrebbe invocare per giustificare quanto pubblicamente non si vuol confessare.

Da informazioni confidenziali abbiamo appreso che la pretesa di non concedere più mutui alle cooperative a conduzione unita sarebbe stata dettata da alcune delusioni avute nel passato a causa di anticipazioni fatte a cooperative non andate a buon fine.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

MICELI. Non neghiamo che vi possano essere state cooperative le quali siano venute meno ai propri impegni, ma constatiamo che quelle cooperative, non a caso, erano proprio quelle che rispondevano ai requisiti oggi richiesti dalla Meliorconsorzio, cioè alla possibilità di divisione della terra, in unità organiche, ai propri associati. Una di queste

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

per esempio, è la cooperativa « Acli » di Malalbergo (Bologna), la quale, con le provvidenze di legge, ha acquistato prima 102 ettari, poi 88 ettari: in tutto 190 ettari di terra. E sapete quante persone la costituiscono? Venti capi famiglia (uomini) e poi, per far numero, si sono iscritte anche le donne (35). In questa cooperativa si presentavano le migliori condizioni per la costituzione delle unità poderali: suddividendo la terra agli associati. Infatti 190 diviso 20, erano circa 9 ettari per ogni complesso poderale. Eppure questa cooperativa, rispondente ai desiderata del Meliorconsorzio, si trova oggi in serie difficoltà: ha dei pagamenti arretrati di rate scadute, non paga i salari ed è arrivata al punto di dover rivendere prima della estinzione del suo debito, per l'acquisto della terra, parte dei fondi acquistati, e ciò contro legge. Infatti ha già venduto 20 ettari ad un tal Rodighero di Boschi di Barricella e 20 ettari al signor Civolani di Cento. Dobbiamo anche denunciare che la stessa cooperativa finanziata dallo Stato ha fatto un'offerta di vendita della sua terra proprio a quella cooperativa braccianti di Pegola alla quale si nega il mutuo per l'acquisto di altra terra, cercando di impegnarla alla ripartizione della terra acquistata ai propri associati, e sapendo *a priori* che ciò è impossibile. Forse con questo disegno si vuol costringere la cooperativa di Pegola ad acquistare le terre della fallimentare cooperativa « Acli » citata!

Ora, ritengo (e qui entriamo in un argomento più largo) che bisogna parlarci chiaro nei confronti della cooperazione, e ciò dico anche all'onorevole ministro che è presidente della cassa. Se è vero che questa illegittima azione in forma così palese vien fatta dal Meliorconsorzio ai danni delle cooperative a conduzione unita, è anche vero che la cassa assume delle strane posizioni che ricordano molto da vicino quelle del Meliorconsorzio. Forse l'onorevole ministro non ne è a conoscenza, e noi in questa sede contribuiamo ad una più completa informazione e denuncia.

Una cooperativa, la Cellinese di Brindisi, è oggi composta di 40 soci. Questi 40 soci, moltissimi anni fa, hanno preso in fitto un nudo terreno e l'hanno trasformato in vigneto: sono contadini miglioratari. Il contratto è ventinovennale: ognuno di questi contadini coltiva un pezzo di questo vigneto da lui stesso impiantato. Che cosa potrebbero fare questi contadini ai quali voi avete fatto perdere la fiducia nella riforma agraria che dovrebbe assegnare loro la terra in proprietà,

e nella riforma dei contratti agrari che almeno dovrebbe dare loro la terra in enfiteusi?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Questo non è il fine della riforma dei contratti agrari.

MICELI. Una efficiente riforma contrattuale, in questi casi di radicale miglioramento, dovrebbe prevedere il passaggio in enfiteusi?

Ma vedo che anche l'onorevole ministro è dello stesso parere di questi 40 contadini, i quali hanno in materia di riforma le stesse concezioni del ministro. E allora questi contadini pensano di comprare la terra mediante la cassa per la piccola proprietà contadina. Quale condizione migliore di questa, essi pensano? Adesso con l'aiuto della cassa paghiamo la terra ai proprietari, dopo aver dato loro abbondanti frutti del nostro miglioramento, e diventiamo tranquilli proprietari, e ciò qualunque sia la sorte dell'articolo 10 della legge sulla riforma dei contratti agrari!

I contadini uniti in cooperativa fanno domanda alla cassa. Sapete che cosa la cassa ha loro risposto? Voi siete 40 contadini miglioratari, ma noi della cassa abbiamo una idea fissa: quella dell'appoderamento. Voi dovete chiudervi in una stanza, imbussolare i vostri 40 nomi ed estrarne 13. Quelli che saranno sorteggiati avranno non la terra che avevano prima, ma molta di più, perché la loro proprietà dovrà costituire un podere autosufficiente. E gli altri 27, quelli che non verranno estratti dal sorteggio, perderanno la terra che hanno ed il vigneto che hanno impiantato: non avranno più niente. Dovranno essere felici di aver contribuito a creare dei poderi autosufficienti per gli altri!

In questo modo noi andremmo sì verso la costituzione di una entità astratta, il podere, ma sulla pelle dei contadini.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È una cosa diversa!

MICELI. Lo so, ma riferisco questo inaudito episodio per dimostrare gli orientamenti della cassa. In questo caso, andremmo verso la costituzione razionale dei poderi, ma quel contadino che per 25 anni ha coltivato il vigneto e pensa di essere arrivato al traguardo e non ha la fortuna di essere fra i 13 primi estratti quale prospettiva avrà? È giusto che le possibilità di vita delle famiglie contadine siano affidate ad un « totocalcio » per salvare i principi puri dell'appoderamento? Noi siamo per il rispetto dei principi puri, ma siamo anche e prima di tutto per difendere nella realtà concreta gli interessi dei contadini. Ho riferito il caso della cooperativa Cellinese e dei suoi 40 soci miglioratari dei terreni in loca-

lità Maramonte. Questi soci contadini, i quali non vogliono affidare il loro avvenire alla sorte si sono riuniti e così si sono espressi: « I soci tutti colgono l'occasione per ringraziare gli enti che hanno istruito e portato a buon fine la pratica e fanno voti che la terra sia concessa senza sorteggio ». Ognuno, quindi, desidera rimanere nella terra che ha migliorato.

Questo per dire che molte volte si parte da schemi che dal punto di vista teoretico sembrano esatti e razionali, ma che vanno, per altro, confrontati con la realtà. Confrontiamo con la realtà il fenomeno della cooperazione. Questo è il punto.

Voi siete stati sempre per la conduzione e per la proprietà individuale. Noi di recente abbiamo anche affermato...

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Abbiamo letto.

MICELI. ...che questa forma è la più adatta all'economia agricola italiana. Non in senso astratto, ma in concreto noi sosteniamo che nell'attuale stadio di sviluppo dell'economia agricola italiana la proprietà e le imprese coltivatrici sono le forme più idonee al suo sviluppo ed al progresso delle masse contadine.

BURATO. Provvisoriamente!

MICELI. No, onorevole Burato, è una condizione strutturale.

Ma noi, onorevoli colleghi, dobbiamo tener conto che in alcune zone d'Italia queste nostre comuni formule della piccola proprietà si scontrano con una diversa realtà. Pensate alla cooperazione emiliana. Se noi volessimo costituire la piccola proprietà in quelle zone che cosa dovremmo fare? Dovremmo occupare diversamente una gran parte del bracciantato. Non vi è, onorevole ministro, una questione del prima e del poi, ma vi è una questione umana; cioè, se fossimo d'accordo di fare dei poderi anche in quelle zone e di insediare in essi dei coltivatori, dovremmo assicurare ai braccianti, che gravitano e vivono su quei terreni, un diverso reddito di lavoro.

Questo non credo che sia di attualità e le statistiche che ho citato nella discussione dell'articolo 10 sull'aumento della disoccupazione bracciantile, e che si riferiscono soprattutto a quelle zone, ne sono un indice.

Ma, poi, poniamoci un'altra domanda: che esperienza ha dato la cooperazione a conduzione collettiva — chiamiamola così — nella regione emiliana? È stata una fonte di progresso o è stata una fonte di cristallizzazione e di regresso dell'agricoltura? Dobbiamo convenire che, insieme con la lotta dei braccianti,

che è stata determinante nella valle padana, la forma economica dell'organizzazione cooperativa è stata uno stimolo, una spinta al progresso, all'introduzione della tecnica, alla trasformazione delle colture estensive in colture più industriali, alla bonifica stessa. Non dimentichiamo, onorevole ministro, che le prime cooperative di Ravenna non erano cooperative di contadini: erano cooperative di sterratori, di bonificatori, i quali hanno costruito il terreno agrario là dove era la palude e poi sono diventati contadini, si sono insediati nella terra. Diciamo che questa dei cooperatori del ravennate è la forma più fisiologica, più razionale di acquisto della proprietà; è la forma che crea dal nudo terreno, spesse volte non agricolo, il terreno produttivo e fruttifero, e la successiva acquisizione di proprietà del terreno « costruito ».

Inoltre, signor ministro, in quelle zone la cooperazione è forse l'unica forma per affrontare in maniera razionale i gravi problemi della disoccupazione, tanto che si può dire che non solo la cooperazione non ha rappresentato una stasi, ma, anzi, insieme con altri fattori, ha favorito il progresso tecnico di quella agricoltura. Ella sa, onorevole Colombo, che, quando in quelle zone si vuole mostrare una azienda veramente ben condotta ed attrezzata ad un visitatore straniero che si intenda di agricoltura, lo si porta alla Raspona di Ravenna della federazione cooperative di quella città, così come lo si porta alle Latterie riunite di Reggio Emilia quando si vuole mostrare una forma caratteristica e perfezionata di impianti per la trasformazione dei prodotti agricoli.

Che cosa dunque vi è di nuovo perché questa forma di cooperazione debba meritare l'ostracismo che le vorrebbe oggi dare l'Istituto nazionale per il credito agrario di miglioramento? Se questo istituto ha fatto delle operazioni cattive con qualche cooperativa, della struttura e del tipo di quella « Acli » di Malalbergo, usi in avvenire maggiore attenzione: non si faccia allettare dal colore, ma pensi alla sostanza. In media, anzi, si può senz'altro dire che il movimento cooperativo è quello che figura meno sui bollettini dei protesti cambiari o dei fallimenti, anche perché, mentre le imprese private non sono soggette a controlli, quelle cooperativistiche debbono presentare ogni anno i bilanci al tribunale e sono soggette ad ispezioni ordinarie e straordinarie da parte degli enti governativi. Non che tutto questo sia risolutivo ed escluda del tutto che qualche cooperativa vada male, ma, insomma, a parità di condizioni, la coo-

perativa dovrebbe dare e in pratica dà maggiore affidamento di una impresa privata.

Queste sono denunce e considerazioni preliminari. Che cosa chiediamo, dunque, di concreto, perché giustizia, e non favoritismo, sia resa alla cooperazione? Noi chiediamo che la Camera impegni il Governo ad intervenire perché, annullata ogni deliberazione contraria (anche se ammantata di veste democratica), l'Istituto nazionale per il credito agrario di miglioramento garantisca a tutte le cooperative regolarmente costituite che ne facciano richiesta, qualunque sia la forma di conduzione proposta per la terra da acquistare, la possibilità di ottenere, a norma dell'articolo 3 del decreto 24 febbraio 1948, n. 114, e successive integrazioni, la concessione dei mutui con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi. Noi non chiediamo dunque la garanzia che le cooperative ottengano senz'altro il mutuo richiesto, ma pretendiamo che così come vuole la legge la cooperativa, qualunque sia la forma di conduzione, abbia aperta la strada per ottenere il mutuo, qualora sussistano le condizioni richieste e la cooperativa sia in grado di dare le garanzie necessarie.

A proposito di queste garanzie, è bene dire ancora un'altra parola. È noto che il Meliorconsorzio non finanzia gli acquisti mai per una somma superiore al 50 per cento del valore effettivo del terreno. È vero che vi può essere una integrazione, ma su questa l'istituto è garantito da una fideiussione della cassa. La prima certa garanzia, per il Meliorconsorzio, dunque, è costituita dal terreno stesso che la cooperativa intende acquistare. Se a questa aggiungiamo le altre garanzie patrimoniali che ho cercato di elencare, e che in genere sono in possesso delle cooperative, noi vediamo che il rischio non esiste.

Onorevole ministro, ella può rispondere: ma come facciamo noi, che siamo così ossequienti verso l'autonomia e la libertà di tutti gli istituti ed enti che prosperano nel nostro paese, a prendere questi impegni, ad intervenire presso il Meliorconsorzio?

Il consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento è stato costituito a Roma il 29 settembre 1927 per rogito del notaio Castellini. Sembrerebbe un istituto privato; ma, se si legge l'articolo 1, si vede che questo rogito è un rogito puramente formale e che la creazione di questo istituto è stata deliberata con il regio decreto 29 luglio 1927 e l'istituto è disciplinato da decreti successivi. L'articolo 1 conclude infatti: « Il consorzio è sottoposto alla vigilanza stabilita dalle

vigenti disposizioni di legge ». E che questa vigilanza vi sia, onorevole ministro, è dimostrato anche dalla lettura sommaria delle leggi.

Il capitale di questo consorzio è formato in prima linea dallo Stato; quindi lo Stato deve garantire il buon impiego dei suoi capitali secondo la legge. Partecipano con il loro capitale al Meliorconsorzio il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, le assicurazioni sociali, ecc.

Vi è poi una esenzione da ogni tassa di imposta prevista per legge. Inoltre vi è la presenza di membri di diritto nominati dal Governo: due nel collegio sindacale e uno nel consiglio di amministrazione. Questi membri sono nominati per esercitare la vigilanza. Che cosa significa vigilanza? Leggere i bilanci e forse la relazione dei sindaci? Anche questo. Ma vigilanza significa per istituti di tal genere che la loro attività si uniformi alla legge e non si debba assistere, come si assiste nei casi denunciati, all'incredibile fatto che la modifica delle leggi, che deve essere demandata al Parlamento, sia eseguita dal consiglio di amministrazione di un ente il quale è tenuto soltanto ad applicare le leggi stesse.

Mi auguro che questa esposizione sia riuscita a rivelare quelli che riteniamo i punti nevralgici della questione e a persuadere il ministro che un voto del Parlamento, anche se preceduto dalla parola « impegno », qualora il ministro sia convinto che quello che noi diciamo e quello che noi chiediamo è giusto ed è attuabile, possa essere utile al ministro stesso. L'intervento che noi chiediamo non è solo un discrezionale potere del ministro dell'agricoltura e nemmeno una iniziativa del presidente della cassa, il quale cerca di collocare alla Meliorconsorzio parte delle richieste che diversamente finirebbero col riversarsi sulla cassa stessa.

Quando vi è un impegno dettato dal Parlamento, il ministro e il Governo sono esecutori della volontà del Parlamento; quindi nessuna supposizione può farsi sulla loro condotta in questa che è una delle questioni più vitali nei confronti della cooperazione e che, a mio parere, sarà anche determinante non solo sulla nostra posizione attuale nei confronti della legge ma anche sulla nostra condotta al Senato. È quella esposta una questione così importante che, se venisse accettata con la volontà di intervenire presso il Meliorconsorzio per l'osservanza delle leggi, anche la procedura del Senato potrebbe essere molto più celere e portare in porto le norme che autorizzano altri finanziamenti

alla cassa della piccola proprietà contadina. (Applausi a sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Borsellino. Ne ha facoltà.

BORSELLINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non vi è dubbio che, tra le varie disposizioni di legge per la formazione della piccola proprietà contadina, queste sono le più utili, in quanto si viene incontro ai desideri dei lavoratori manuali di diventare proprietari; inoltre, nell'attuale situazione di disagio dell'agricoltura, molti proprietari spontaneamente possono ridimensionare i loro complessi aziendali.

Questa legge ha dato senza dubbio benefici effetti; devo però, come meridionale, dire che, nella mia zona, questa legge non ha avuto quella estesa applicazione che avrebbe dovuto avere. Ciò è dovuto in primo luogo alle lungaggini burocratiche e in secondo luogo alle differenze di valutazione del prezzo del terreno che viene stabilito dagli istituti finanziatori, i quali, per misura prudenziale, non danno al terreno il giusto valore, quello cioè di mercato. Si hanno così differenze tra i valori correnti e i valori stabiliti dagli enti finanziatori, per cui il contadino acquirente o si indebita con il proprietario a condizioni svantaggiose, mentre con la giusta valutazione nessun peso graverebbe sul contadino, oppure non compra.

Nella mia provincia accade che per queste differenze di valutazione vi sono contadini da molti anni nel possesso della terra senza un contratto praticamente definito; si tratta solo di promessa di vendita, mentre la situazione dovrebbe essere perfezionata per farli diventare proprietari.

Inoltre, vi è una notevole differenza di valutazione tra il nord e il sud d'Italia, per cui anche funzionari espertissimi si trovano a disagio in questi casi, perché nel sud d'Italia il prezzo della terra ancora si mantiene, essendo questa una zona depressa e meno industrializzata.

Raccomando perciò vivamente di adeguare i prezzi della terra ai valori di mercato delle varie zone e di rendere operante questa legge nelle zone dove la gente ancora è attaccata alla terra, in modo da migliorare le zone depresse, divenendo così essa fattore di equilibrio sociale.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Truzzi.

TRUZZI, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero innanzitutto associarmi a quanto ha detto l'onorevole Gorini, esprimere cioè il rincrescimento che soltanto oggi si sia potuti arrivare all'esame e all'approvazione di questa legge tanto attesa. Se ciò è avvenuto con 13 mesi di ritardo, è perché i colleghi della sinistra esattamente il 27 ottobre 1956 chiesero la rimessione in aula del provvedimento. Così, se non fosse stato per il loro ostruzionismo, questa legge sarebbe già stata approvata, almeno dalla Camera, da un anno e più.

Le cause di questo deprecabile ritardo si dimostrano abbastanza gravi. Infatti, fra l'altro, vi sono persino parecchi piccoli coltivatori, nuovi aspiranti proprietari, che hanno già stipulato i contratti e devono far fronte alla prima scadenza, che sono ridotti a questa alternativa: o rinunciare ai benefici della legge o rinunciare al contratto. Perché se ricorrono per il finanziamento ad un altro istituto, per i pagamenti che sono in scadenza, perdono i benefici previsti dalle leggi sulla piccola proprietà contadina e, se devono aspettare il contributo, poiché gli istituti non hanno fondi, in quanto la legge ha ritardato ad essere approvata, devono rinunciare al contratto e, quindi, all'acquisto della terra. Denuncio le conseguenze del ritardo della legge alla Camera, perché si sappia quali sono e chi sono i responsabili delle stesse.

Mi auguro che la Camera approvi oggi stesso la legge e che anche il Senato l'approvi con rapidità.

Spero che al Senato non si ripeta ciò che è avvenuto alla Camera, ove la legge è rimasta ferma più di un anno per l'ostruzionismo dei deputati comunisti e socialisti, mentre centinaia di domande di mutui non potevano essere accolte per mancanza di fondi: ancora una volta i nuovi piccoli proprietari potranno constatare chi sono i loro amici.

Come dice il titolo della legge che è sottoposta all'approvazione della Camera, si tratta di un ulteriore stanziamento per lo sviluppo della piccola proprietà contadina, e cioè di cinque miliardi di lire, di cui una parte è destinata alla cassa per l'acquisto di terre da destinare alla formazione di piccole proprietà e parte è destinata alla concessione di mutui, sempre per la formazione della piccola proprietà contadina. Che la legge sia buona, nonostante le critiche fatte dai colleghi della sinistra, i quali hanno detto che sono favorevoli alla formazione della piccola proprietà contadina, ma sono contrari allo strumento che è stato predisposto per raggiungere que-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

sto fine, è dimostrato dal fatto che il numero dei piccoli coltivatori che ricorrono a queste provvidenze è sempre crescente.

DI NARDO. Non è una dimostrazione valida.

TRUZZI, *Relatore*. È dimostrato inoltre dal fatto che anche poco fa il collega Miceli, mentre in un primo tempo criticava la legge, successivamente ha chiesto al ministro di aumentare gli stanziamenti, per concedere acquisti di terre al maggior numero di cooperative.

Se noi avevamo bisogno di una ulteriore dimostrazione della bontà di questa legge, questa ce l'hanno fornita proprio i colleghi della sinistra, nella discussione alla quale hanno partecipato.

Non vi è dubbio che l'ansia dei piccoli coltivatori di lavorare la terra di loro proprietà va aumentando di giorno in giorno. Non vi è ugualmente dubbio che questo sia un fattore di progresso sociale e di stimolo a legare sempre più i coltivatori alla terra, perché per essi lavorare la terra propria è assai diverso dal lavorare la terra presa in affitto, a colonia o a mezzadria.

Affermano in modo preconetto, gli onorevoli colleghi della sinistra, che questa legge elude la riforma fondiaria. Direi che completa la riforma fondiaria, ne è un completamento lodevole, efficace. La riforma fondiaria ha operato laddove regnava la coltura estensiva, dove la terra era trascurata, laddove vi era l'ambiente stagnante, dal punto di vista della buona coltivazione e quindi della produzione; e lì si giustificavano l'intervento coatto, l'espropriazione, la sistemazione della terra, l'appoderamento, la redistribuzione. La legge sulla piccola proprietà contadina invece opera dappertutto, anche dove i terreni sono altamente produttivi e dove non si giustificerebbe un intervento dello Stato come si è attuato nelle terre a coltura estensiva. Quindi mi pare che, nello spirito e nella lettera, le leggi per la formazione della piccola proprietà contadina possano essere considerate come un completamento efficace della riforma fondiaria.

Del resto non si può giudicare a cuor leggero una legge che in pochi anni ha fatto passare in proprietà dei coltivatori diretti 700 mila ettari di terra. Se uno strumento non è efficace, può operare provvisoriamente, ma non in modo continuativo, come invece ha operato, per cui sempre maggiore è il numero di coloro che ricorrono ad esso.

Come ha detto l'onorevole Gorini, anche il relatore si augura che alla scadenza del

1960 si trovi il modo di rendere permanenti queste provvidenze, tanto benefiche, e di dare ad esse maggiori finanziamenti.

Quando un modesto coltivatore, che vuole acquistare un pezzo di terra, ci viene a pregare perché ci occupiamo di sollecitare la pratica tendente ad ottenere le agevolazioni della piccola proprietà, sentiamo un certo rincrescimento, perché ciò avviene e per la complessità burocratica delle pratiche e per la scarsità dei fondi.

Il relatore si augura che non vi sia bisogno di sollecitare le pratiche, che non sia difficile avere il credito, che tutti gli aspiranti piccoli proprietari che desiderino acquistare un pezzo di terra per coltivarselo abbiano la possibilità di soddisfare il loro desiderio. Io sono tra coloro che pensano che la proprietà che si forma spontaneamente ha in sé le garanzie per essere solida e duratura; sarà, se volete, una piccola economia che sorge, ma è una economia fondata su basi sicure.

Le critiche che i colleghi dell'opposizione hanno fatto non hanno minimamente intaccato la sostanza della bontà di queste leggi. Si è detto che le stesse favorirebbero la speculazione e, per ovviare a ciò, il collega Gomez D'Ayala ha proposto alcuni emendamenti, sui quali esprimo, se l'onorevole Presidente me lo consente, il mio parere in questo intervento. Il collega Gomez D'Ayala propone di inserire nella legge in discussione l'istituto della prelazione, la possibilità della rescissione del contratto, e quella che il magistrato determini il prezzo della terra.

Innanzitutto osservo che, nel nostro caso, si tratta di una legge di finanziamento e non di una legge che riguardi l'istituzione o la modificazione delle leggi che regolano la piccola proprietà contadina.

Questa è una legge che prevede semplicemente ulteriori finanziamenti di leggi già esistenti. Ritengo quindi, in via pregiudiziale, che inserire in una legge di puro finanziamento istituti giuridici completamente nuovi non sia cosa opportuna.

Veniamo ai singoli emendamenti. Il primo di essi contempla la possibilità della rescissione del contratto. Faccio osservare al collega Gomez D'Ayala che se fosse accolto questo emendamento noi ci troveremmo in una situazione nella quale sarebbe ancora più difficile di oggi ottenere dagli istituti di credito la concessione del mutuo.

FUMAGALLI. Non darebbero più un quattrino.

TRUZZI, *Relatore*. Se l'istituto bancario dovesse pensare che, una volta perfezionato

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

un mutuo, da una sola parte si potesse rescindere il contratto, come potrebbe più accordare un finanziamento?

GOMEZ D'AYALA. Si deve verificare una condizione: questa sperequazione.

TRUZZI, *Relatore*. D'accordo: ma, siccome voi avete detto che non volete il prezzo di mercato del terreno, ma un prezzo riferito a qualche cosa che non è espresso, ciò introdurrebbe un motivo di incertezza nella legge e sarebbe difficile, per non dire impossibile, acquistare terra da parte dei coltivatori, con i benefici previsti dalle leggi di cui ci occupiamo. Ognuno potrebbe dire di aver pagato un prezzo eccessivo. Non avremmo più la certezza né dei contratti, né dei mutui; potrebbe essere la bomba che manda per aria tutta la legislazione per lo sviluppo spontaneo della piccola proprietà contadina. (*Commenti a sinistra*).

Si propone poi di demandare alla magistratura la determinazione del prezzo.

GOMEZ D'AYALA. Altra bomba!

TRUZZI, *Relatore*. Chiamatela come volete. Debbo dire per farvi piacere che è uno *Sputnik*?

Se il venditore fa il contratto con un coltivatore in base alla legge per la piccola proprietà contadina, e poi questi unilateralmente può rescindere il contratto, quale coltivatore potrà più giovare della legge?

È evidente che il proprietario venditore preferirà vendere la terra a chiunque all'infuori di colui che si giova della piccola proprietà contadina: vedete quali conseguenze avrebbe la vostra proposta.

GOMEZ D'AYALA. Ma se inseriamo il principio della prelazione questo non potrà accadere.

TRUZZI, *Relatore*. La innovazione della determinazione del prezzo, demandata alla magistratura, è pericolosa. Bisognerebbe inoltre prevedere tutta una serie di norme per regolare questa materia. Quindi io non ritengo che si possa accogliere questa tesi.

Quanto all'istituto della prelazione ricordo ancora all'onorevole Gomez D'Ayala che già stiamo facendo una legge di riforma dei contratti agrari che contiene la prelazione.

GOMEZ D'AYALA. Perché non lo anticipiamo?

BURATO. Perché non è una legge di riforma: è una legge di passaggio spontaneo alla piccola proprietà.

TRUZZI, *Relatore*. Con la riforma dei contratti agrari, noi daremo il diritto di prelazione non solo nel caso di coloro che comprano in virtù della legge per la piccola

proprietà contadina, ma in tutti i casi di vendita dei poderi.

Faccio inoltre osservare che comunque non potremmo accettare l'emendamento così come è formulato, perché bisognerebbe inserire nella presente legge tutte le norme che regolano l'istituto della prelazione.

Del resto, nella specie, inserire un istituto giuridico nuovo in una legge come quella che regola la piccola proprietà contadina, sarebbe una innovazione così ponderosa che ci porterebbe certo molto lontano e fuori completamente dall'ambito circoscritto della legge sottoposta alla nostra approvazione. Ripeto, non ritengo che disposizioni del genere possano essere inserite in una legge che prevede puramente e semplicemente lo stanziamento di cinque miliardi su leggi già esistenti e che non reca norme della natura di quelle che i colleghi propongono.

Pertanto mi dichiaro contrario a questi emendamenti, così come vorrei pregare l'onorevole Gorini di non insistere sulla sua proposta.

La Commissione, già in sede di discussione della presente legge, un anno fa, anticipando la istanza espressa oggi dall'onorevole Gorini, ha spostato in diminuzione un miliardo destinato alla cassa per metterlo a disposizione dei mutui: pertanto si è già andato incontro alla esigenza pressante di aumentare i fondi a disposizione degli istituti autorizzati a concedere i mutui per gli acquisti di terra.

Concludo queste poche osservazioni pregando i colleghi di voler approvare rapidamente la legge così come viene presentata all'Assemblea.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'agricoltura e delle foreste.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'argomento della piccola proprietà contadina e della legislazione che la riguarda ci siamo intrattenuti già varie volte. Una lunga discussione del resto si svolse in quest'aula in occasione della approvazione della legge Sturzo. E per molte questioni trattate oggi, tranne per quella che è stata largamente svolta dall'onorevole Miceli, abbiamo avuto modo di paragonare i nostri diversi punti di vista, formando una maggioranza in relazione propria a quest'ampia discussione che si è verificata. Pertanto credo di non dover richiamare questi precedenti, tranne che per alcuni accenni molto generali.

Di solito a queste leggi sulla piccola proprietà contadina si muove una critica di fondo;

si dice cioè che le leggi relative alla formazione della piccola proprietà contadina sono leggi antiriforma agraria. Mi pare che questa sia la obiezione più importante.

Io ebbi già modo di dichiarare l'altra volta che i provvedimenti di riforma agraria e quelli relativi alla piccola proprietà contadina non sono provvedimenti che si escludono, bensì provvedimenti che convergono allo stesso fine, ma che seguono naturalmente due procedimenti diversi. Anche il giorno in cui fosse fatta una riforma agraria generale non verrebbe meno la funzione di queste leggi, le quali non fanno che assecondare un movimento di evoluzione che esiste, che è in atto nel nostro paese e in tutti gli altri paesi. Sono movimenti di assestamento della struttura fondamentale, che si riferiscono sia al passaggio dalla grande proprietà alla media e piccola proprietà, sia al passaggio dalla piccola proprietà non coltivatrice alla proprietà coltivatrice, e che assecondano il passaggio da contratti di affitto, di mezzadria, di colonia parziaria al possesso della terra in proprietà.

Quindi non vedo come si possa parlare di una contrapposizione: dove esiste un movimento di evoluzione spontanea, pare a me che si debba sempre assecondarlo.

Del resto la stessa riforma stralcio, in fondo, che cosa ha inteso significare? Con la riforma stralcio noi abbiamo operato in quelle zone dove, data la particolare concentrazione della proprietà fondiaria, una evoluzione, cioè un mercato fondiario attivo, non esisteva ed era necessario attivarlo proprio con una azione incisiva che rompesse le situazioni di monopolio terriero. Non vedo quindi perché si debba svolgere questa polemica sulle leggi per la formazione della piccola proprietà contadina; credo piuttosto che dobbiamo istituire provvidenze che sollecitino questa formazione di piccola proprietà terriera, consentendo, specialmente nella prima fase di assestamento, la formazione di aziende autosufficienti.

E non vorrei soffermarmi su un altro argomento, quello sollevato cioè dall'onorevole Forà, che mi dispiace non sia ora presente. L'onorevole Forà ha parlato di discriminazioni politiche nell'applicazione delle leggi sulla piccola proprietà contadina. Posso affermare oggi con maggior consapevolezza, avendo seguito per due anni l'azione della cassa della piccola proprietà contadina, che discriminazioni di questo genere non esistono. Io ho quasi quotidianamente occasione di trattare di questa materia con colleghi del-

l'estrema sinistra, e credo che questo debba essere riconosciuto. Forse mancheranno all'onorevole Forà le necessarie informazioni al riguardo, e io, se egli lo gradirà, gliel' fornirò in sede opportuna.

E torno qui una volta ancora sul problema del prezzo. Si dice spesso che le leggi a favore della piccola proprietà contadina esercitano una funzione di lievitazione del mercato fondiario. Io ebbi già modo di dimostrare l'altra volta, almeno per la parte che riguarda la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, la differenza esistente fra il prezzo medio delle terre nelle zone in cui interviene la cassa e il prezzo medio degli acquisti operati dalla cassa stessa. La cassa esercita cioè sempre una funzione calmieratrice: si cerca di contenere il mercato fondiario, non già di lievitarlo.

Per quanto poi riguarda, in modo specifico, l'emendamento dell'onorevole Gomez D'Ayala, io veramente, pur comprendendo le preoccupazioni che lo hanno indotto a presentarlo, non vedo come i vantaggi che potrebbero derivarne compensino adeguatamente gli innumerevoli svantaggi che potrebbero conseguire. Noi inseriremmo infatti in questa materia un elemento di incertezza e di precarietà, che soprattutto in materia di concessione di mutui, in materia cioè di credito, non potrebbe che deviare capitali, i quali potrebbero andare invece che ad incremento della piccola proprietà contadina, verso altri impieghi che ad essa non si riferiscono.

E se nel codice civile vi è già questo principio, onorevole Gomez D'Ayala, e se il codice civile ha ritenuto di doverlo limitare al caso della lesione enorme, credo che anche in questo caso, come in quello di qualsiasi altra contrattazione, debba applicarsi questo articolo del codice, senza cercare di trasferirlo e di ampliarlo in modo tale da porre in pericolo le contrattazioni che si fanno in base alla legge per la piccola proprietà contadina.

Ho già espresso altra volta il mio pensiero circa il diritto di prelazione: ho avuto modo di riferirmi alla legge del 1952 (di cui ha parlato l'onorevole Miceli) e di dire come io ritengo che in questa materia un diritto di prelazione fisso, rigido, non possa essere utile. E mi spiego. (*Interruzione del deputato Gomez D'Ayala*).

L'onorevole Miceli si è riferito a taluni criteri che la Cassa della piccola proprietà contadina seguirebbe. In verità, la Cassa in genere cerca di costituire poderi autosufficienti.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Credo che nessuno possa criticare in linea di principio questo orientamento, soprattutto se teniamo conto delle responsabilità che la piccola proprietà coltivatrice dovrà affrontare nella attuale situazione di evoluzione economica, anche in rapporto ai nuovi trattati internazionali.

Ora, mentre dobbiamo favorire la formazione della piccola proprietà coltivatrice, non ritengo che questa debba essere favorita ad ogni costo, anche quando non sia piccola proprietà coltivatrice autosufficiente e rappresenti invece frammentazione e polverizzazione della proprietà fondiaria. Inserire la norma della prelazione nei casi di trapasso di proprietà, soprattutto quando questi trapassi — per esempio — vengono fatti dalla cassa della proprietà contadina, vuol dire cristallizzare la situazione attuale e precludersi la possibilità di riordinare il possesso e di dar vita alla formazione di piccola proprietà coltivatrice autosufficiente.

MICELI. È un'idea fissa.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. È un'idea che (l'ho ripetuto altre volte) mi auguro, soprattutto per il senso di responsabilità che deve tutti animare, diventi idea fissa anche dell'onorevole Miceli, se mi consente, ed anche dell'onorevole Gomez D'Ayala. (*Interruzione del deputato Miceli*).

No, onorevole Miceli: sulle cose buone dobbiamo cercare di far convergere tutti il nostro pensiero e il nostro obiettivo. Ecco perché sono contrario all'emendamento Gomez D'Ayala così com'è stato presentato.

Vi è poi la questione di cui all'ordine del giorno Miceli. Ho avuto modo di intrattenermi su questo argomento più volte con l'onorevole Miceli, ed egli conosce il mio pensiero. Gli garantisco anche di aver letto il suo ordine del giorno.

MICELI. È stato molto buono!

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Mi rincresce questo sospetto di poca diligenza da parte dell'onorevole Miceli. È vero che presenta ordini del giorno troppo lunghi, ma in ogni caso, lunghi o corti che siano, devono esser letti.

Quest'ordine del giorno si riferisce ad un recente orientamento assunto dal Meliorconsorzio, il quale è restio a concedere mutui per la formazione della piccola proprietà contadina quando le cooperative non procedano entro un certo limite di tempo all'assegnazione individuale dei terreni.

Dico subito la mia opinione senza intrattenermi più a lungo. Se questo orientamento del Meliorconsorzio dipende da una

particolare interpretazione della legge, io devo dire che non condivido tale interpretazione, che non trova fondamento nella disposizione legislativa sulla piccola proprietà coltivatrice.

Sono d'accordo sulla interpretazione che dà l'onorevole Miceli e che è l'interpretazione corrente. Quindi, se una deliberazione in proposito esiste da parte del Meliorconsorzio che faccia riferimento all'interpretazione della legge, io non esito a dire che questa interpretazione non corrisponde ad una corretta applicazione della legge stessa. Se, invece, tale orientamento e tale deliberazione si riferiscono a valutazioni che sono proprie dell'istituto finanziario (e cioè tendono ad operare una scelta fra tipi di cooperativa da finanziare indipendentemente dalla interpretazione della legge, e solo in considerazione delle maggiori o minori garanzie che un tipo di cooperativa può dare rispetto ad un'altra), in questo secondo caso siamo nell'ambito, evidentemente, della discrezionalità che spetta all'organo deliberante.

Ad ogni modo, io devo assicurare che ho preparato una lettera che invierò al Meliorconsorzio nella quale faccio il punto della situazione, chiarendo, appunto, che non esiste una possibilità di interpretare la legge secondo quella che è l'interpretazione che sembra adottata, e naturalmente lasciando al Meliorconsorzio la responsabilità per quanto riguarda i finanziamenti da ammettere o da non ammettere in relazione alle maggiori o minori garanzie che questi finanziamenti danno.

Siamo, quindi, d'accordo su questo.

A proposito dell'ordine del giorno, che potrei accettare, vorrei però chiarita una questione. Nell'ordine del giorno si dice: « impegna il Governo ad intervenire perché, annullata ogni deliberazione contraria, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento garantisca a tutte le cooperative regolarmente costituite che ne facciano richiesta, ecc. ».

Se l'onorevole Miceli si riferisce ad una deliberazione di carattere generale, la quale abbia detto o dica: non si danno i finanziamenti alle cooperative, le quali non abbiano questo tipo di conduzione, allora su questo piano è possibile l'intervento; se l'onorevole Miceli volesse mettere in causa i singoli atti e le singole deliberazioni che sono stati fatti, in questo caso non potrei intervenire.

MICELI. Un caso di carattere generale.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Allora siamo d'accordo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Poi vi è l'ordine del giorno Gomez D'Ayala, che dice nel dispositivo: « impegna il Governo ad intervenire per l'acceleramento della procedura di concessione dei benefici creditizi e per la determinazione del prezzo di cessione dei poderi agli attuali concessionari ».

Devo riconoscere che la formulazione di questo ordine del giorno è molto abile ai fini di inserire un argomento nuovo nella materia che stiamo trattando. Ma devo anche dire che, conoscendo la materia stessa, l'argomento appare del tutto estraneo. Infatti le procedure relative alla concessione di provvidenze per la proprietà contadina non sono lente, né presentano particolari difficoltà; ma si deve tener conto che la deliberazione dell'ente che deve vendere, cioè dell'Opera nazionale combattenti, non dipende in alcun modo dall'espletamento di queste procedure di competenza ministeriale, le quali anzi possono essere definite subito al momento in cui vi è la deliberazione di vendita da parte dell'Opera nazionale combattenti.

Ad ogni modo accetto l'ordine del giorno Gomez D'Ayala come raccomandazione.

Vorrei poi pregare l'onorevole Gorini di non insistere sul suo emendamento perché le proporzioni che erano state fatte fra i diversi tipi di finanziamenti dal Ministero erano già diverse, e sono state modificate dalla Commissione. La sua rappresenterebbe una ulteriore modificazione, ed io credo che le proporzioni date dalla Commissione facciano pendere la bilancia da una parte piuttosto che dall'altra. Quindi è bene non complicare la questione.

L'onorevole Borsellino ha fatto considerazioni opposte a quelle dei colleghi di estrema sinistra. Mentre questi si lamentano di una certa lievitazione dei prezzi, l'onorevole Borsellino dice che i prezzi in certe regioni sono eccessivamente bassi, per cui il mercato fondiario sarebbe poco attivo. Francamente io credo che in questa materia non si debba fare altro che assecondare il mercato come esso si presenta, con tutti gli elementi che concorrono ad orientarlo.

Per quanto riguarda il complesso delle attività che sono state svolte, io avevo intenzione di dare alla Camera i dati e le cifre che all'uopo mi ero preparato, ma me ne dispenso per ragioni di brevità, ed anche perché una parte di essi è stata citata dall'onorevole Gorini, sia pure al 5 settembre, mentre i miei dati erano riferiti a tutto il 15 novembre. Comunque li farò inserire nella relazione annuale della Cassa per la proprietà

contadina, in modo che il Parlamento possa prenderne visione.

Detto questo, non ho che da pregare la Camera di approvare il provvedimento, nella convinzione che l'opera che finora è stata svolta abbia dato buoni risultati, e continui con risultati altrettanto soddisfacenti. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Il Governo ha espresso anche il parere sugli ordini del giorno presentati.

Chederò ora ai presentatori se insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Gomez D'Ayala ?

GOMEZ D'AYALA. Oltre alla assicurazione che il ministro ha dato per la concessione dei finanziamenti, chiedo una analoga assicurazione che egli interverrà presso l'Opera nazionale combattenti per sollecitarne le decisioni. Se avrò una siffatta assicurazione, rinuncerò alla votazione.

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Assicuro che interverrò nel senso richiesto dall'onorevole Gomez D'Ayala.

PRESIDENTE. Onorevole Miceli ?

MICELI. Insisto per la votazione, pur con le precisazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Miceli, accettato dal Governo con alcune precisazioni, di cui l'onorevole Miceli stesso ha preso atto:

« La Camera,

in considerazione del fatto che, smettendo una sua prassi costantemente sinora perseguita, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, per la concessione di mutui destinati alla formazione della piccola proprietà contadina, da qualche tempo pretende che la concessione stessa debba essere, per le cooperative, subordinata all'impiego di suddivisione dei terreni acquistati tra gli associati in unità culturali organiche;

rilevato che una tale pretesa è contraria allo spirito ed alla lettera di tutte le vigenti norme di legge per la formazione della piccola proprietà contadina le quali (articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ed articolo 1, comma terzo, della legge 22 marzo 1959, n. 144) *in extenso* specificano che la cooperativa regolarmente costituita « sia che si proponga la conduzione collettiva del fondo, sia che se ne proponga la divisione tra i soci », può, al pari del compratore singolo, fruire di « mutui », a termini dell'articolo 3, n. 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

con il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi;

constatato che, specie in molte zone della Valle padana, per la natura dei terreni e delle colture, per la forte pressione bracciantile, per la moderna attrezzatura di cui sono dotate e per il tradizionale spirito solidaristico che ne anima la base sociale, le cooperative agricole a conduzione unita hanno rappresentato e rappresentano, in uno, la più razionale ed equa possibilità di utilizzazione della mano d'opera e la maggiore spinta verso il progresso tecnico nelle campagne;

osservato che le cooperative agricole unitarie, democratiche, aperte a tutti i lavoratori, legate alle tradizioni della conduzione unita sono proprio quelle che sino ad oggi hanno fatto sempre e puntualmente onore ai propri impegni e verso gli istituti di credito (Meliorconsorzio compreso) e verso la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e che le cooperative stesse, oltre alla terra acquistata e finanziata a non più del 60 per cento del suo reale valore, offrono in genere, di fatto, a garanzia il loro patrimonio fondiario, zootecnico, meccanico;

ricordato che al Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento costituito per rogito notaio Castellini in Roma il 29 dicembre 1927 è istituito di diritto pubblico che ha funzione di favorire il progresso agricolo nella direzione voluta dalle leggi, e che pertanto deve applicare le leggi istitutive e le leggi speciali (articolo 5 dello statuto) senza potersi arrogare in qualunque modo ed in qualunque sede il potere di modificarle, potere che appartiene esclusivamente al Parlamento, e che anche a tal fine il Consorzio è sottoposto a vigilanza (articolo 1 dello statuto) e membri designati dei Ministeri fanno parte del consiglio di amministrazione (articolo 17 dello statuto) e del collegio sindacale (articolo 19 dello statuto).

impegna il Governo

ad intervenire perché, annullata ogni deliberazione contraria, il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento garantisca a tutte le cooperative regolarmente costituite che ne facciano richiesta, qualunque sia la forma di conduzione proposta per la terra da acquistare, la possibilità di ottenere, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive integrazioni e modificazioni, la concessione dei mutui necessari all'acquisto dei terreni destinati alla formazione di piccola proprietà contadina ».

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli. Il Governo accetta il testo della Commissione?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 1.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

«Sulle disponibilità dei prestiti fatti dal Governo degli Stati Uniti d'America al Governo italiano, ai sensi della lettera d) dell'articolo II dell'Accordo sulle eccedenze agricole, stipulato in data 23 maggio 1955 ed approvato con la legge 29 gennaio 1957, n. 112, è autorizzato il prelevamento di somme fino all'ammontare di 5 miliardi di lire, da destinare a finanziamenti per la formazione della piccola proprietà contadina».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

«Le somme prelevate a norma dell'articolo 1 della presente legge affluiranno al bilancio dell'entrata e saranno erogate a titolo di anticipazione:

a) per un importo non superiore a tre miliardi di lire, alla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con l'articolo 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121;

b) per importi complessivamente non superiori a due miliardi di lire, agli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario di miglioramento.

Le anticipazioni verranno disposte con decreto del Ministro del tesoro di concerto col Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Il servizio per capitale ed interessi del prestito previsto dall'articolo 1 della presente legge viene assunto, pro quota, dalla Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e dagli istituti di credito agrario interessati.

Le anticipazioni verranno utilizzate per le operazioni finanziarie riguardanti la formazione della piccola proprietà contadina, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni. Le condizioni ed i criteri di impiego delle anticipazioni verranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

PRESIDENTE. L'onorevole Gorini ha presentato i seguenti emendamenti: al primo comma, lettera *a*), sostituire le parole: « 3 miliardi », con le parole: « due miliardi e mezzo »; al primo comma, lettera *b*), sostituire le parole: « 2 miliardi », con le parole: « due miliardi e mezzo ».

GORINI. Li ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 testé letto.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

« Il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono autorizzati a stipulare, di concerto con la Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina e con gli istituti di credito agrario interessati, le convenzioni che si renderanno necessarie per l'attuazione della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Fernando De Marzi ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

« Al n. 3 dell'articolo 2 della legge 6 agosto 1954, n. 604, sono aggiunte, in fine, le parole: « con una tolleranza del 10 per cento salvo casi particolari da esaminarsi dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura in modo da favorire soprattutto la formazione di organiche aziende agricole familiari ».

Ha facoltà di illustrarlo.

DE MARZI. Ritengo necessario questo articolo aggiuntivo per riparare ad alcuni inconvenienti derivati dall'applicazione della legge 6 agosto 1954, dove si era precisato che un coltivatore non può avere il beneficio quando vende un fondo superiore ad un ettaro. Questa precisazione matematica ha fatto sorgere difficoltà in sede di registrazione alla Corte dei conti, perché qualcuno aveva venduto superfici che potevano superare di qualche decina di metri il limite fissato. D'altra parte, in agricoltura una tale misurazione ha bisogno in pratica di tolleranza: ecco perché ho proposto una tolleranza del 10 per cento.

Il secondo concetto ispiratore del mio articolo aggiuntivo è di favorire, nel caso di vendite superiori anche all'ettaro, la forma-

zione di aziende più omogenee che possano migliorare le loro condizioni tecniche ed economiche: dobbiamo favorire proprio questo tipo di formazione di aziende contadine senza fermarci troppo dinanzi alla limitazione che non si sia venduto altro fondo nel biennio precedente. Se questa vendita è avvenuta per poi acquistare e formare una azienda più omogenea, dobbiamo favorirla.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gomez D'Ayala, Grifone, Villani, Corbi, Bianco, Miceli e Marabini hanno presentato i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. ...

« Se vi è sproporzione tra il prezzo di acquisto e il valore di mercato dei terreni, acquistati con i benefici di cui alla legge 1° febbraio 1956, n. 53, e successive disposizioni, a favore della piccola proprietà contadina, l'acquirente può domandare la rescissione del contratto o la determinazione dell'equo prezzo ».

ART. ...

« Ricorrendo le condizioni per il godimento dei benefici fiscali e creditizi, di cui alla legge 1° febbraio 1956, n. 53, e alla presente, gli affittuari, i mezzadri, i coloni, i mezzadri partecipanti e le cooperative agricole possono esercitare il diritto di prelazione relativamente ai terreni da essi coltivati ».

L'onorevole Gomez D'Ayala ha facoltà di illustrarli.

GOMEZ D'AYALA. Mi richiamo alle argomentazioni svolte in sede di discussione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Compagnoni propone di aggiungere al secondo articolo aggiuntivo Gomez D'Ayala, dopo le parole « cooperative agricole », le altre: « e coloni miglioratari ».

L'onorevole Compagnoni ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COMPAGNONI. Nel caso delle colonie miglioratarie noi ci troviamo di fronte a un contratto di tipo particolare. Infatti i coloni miglioratari, secondo il mio parere, che è condiviso da autorevoli tecnici e giuristi, non soltanto hanno acquisito il diritto alla prelazione già da tempo, ma essi hanno addirittura acquisito il diritto alla proprietà della terra. Noi ci troviamo di fronte a un contratto che dura da secoli, a un tipo di concessione che risale ad epoca molto lontana. Noi sappiamo che tutto quello che esiste in intere regioni, per esempio nel Lazio, è stato creato con il sacrificio di intere generazioni

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

di contadini. Dove prima era il deserto, dove erano zone impervie, terre incolte, abbandonate, improduttive, dove erano monti brulli, oggi esistono fiorenti vigneti, oliveti, case coloniche, strade poderali, muri a secco e altre importanti opere di miglioramento agrario e di bonifica fondiaria che sono state create a spese dei contadini coloni miglioratori. Già nei primi anni dell'800 avevamo dei casi di compravendita di colonie miglioratorie, cioè del valore delle mighorie, che i coloni miglioratori vendevano senza l'intervento del proprietario. Questo sta a dimostrare che noi ci troviamo di fronte a un tipo di concessione che originariamente era una concessione di carattere perpetuo che non ha mai avuto una scadenza. Potrei citare qui una serie di questi atti di compravendita, i quali cominciano generalmente con questa intestazione: « Nel nome di Dio e così sia, sotto il pontificato di nostro signore papa Gregorio XVI, anno V, indicazione VIII, anno del Signore 1835... avanti di me notaio è comparso il signor Epifanio il quale ha dichiarato di ricedere, come in effetti ha riceduto, il migliorato consistente in piante di olivo tot, di vite... forno, casa colonica... per il prezzo convenuto di scudi 38 e baiocchi 50 ».

Ecco, onorevole ministro, da dove partono questi contratti per i quali noi oggi chiediamo, nel caso di applicazione della legge della piccola proprietà contadina, il diritto di prelazione.

Vi è anche un atto catastale che risale ad una dichiarazione aziendale, atto rilasciato dalla curia vescovile di Alatri del 1769, dove si parla di colonia miglioratoria e si parla addirittura di enfiteusi.

Questi tipi di contratto, oggi, però, non sono riconosciuti come contratti di enfiteusi o di colonia perpetua, perché nel corso degli anni i concedenti sono riusciti a modificare l'intestazione, ad imbrogliare le carte e praticamente oggi sostengono che ci troviamo di fronte ad un contratto di colonia miglioratoria precaria e non all'originale concessione di colonia miglioratoria perpetua. Questo è accaduto nella provincia di Frosinone, ma anche un po' in tutto il Lazio. Non potete sostenere che il colono miglioratorio, per il quale noi e voi abbiamo chiesto il riconoscimento dell'enfiteusi (poiché vi è una proposta della sinistra, ma vi è anche una proposta di parte democristiana con la quale si chiede la trasformazione in enfiteusi di questa colonia miglioratoria), quando si tratta di acquistare questa piccola proprietà sulla base della legge della piccola proprietà contadina, non potete

sostenere, dicevo, che questo colono miglioratorio, che sta aspettando da un momento all'altro il riconoscimento dell'enfiteusi che gli dà la possibilità di diventare proprietario della terra, sia costretto a lasciare quel fondo e ad andarsene via.

Questo è un motivo di grave turbamento nelle nostre campagne perché nessuno riuscirà mai a persuadere il contadino, che sa che i suoi antenati erano sul fondo da numerose generazioni, che se ne deve andare, sia pure in base ad una legge dello Stato.

Per questi motivi particolari, per questo speciale carattere della colonia miglioratoria, noi insistiamo perché, in caso di vendita, in base a questa legge sia riconosciuto al colono miglioratorio il diritto di prelazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione?

TRUZZI, *Relatore*. Sono favorevole all'articolo aggiuntivo De Marzi. Ho già espresso parere contrario ai due articoli aggiuntivi Gomez D'Ayala e di conseguenza anche al subemendamento Compagnoni.

PRESIDENTE. Il Governo?

COLOMBO, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Condivido l'opinione del relatore. Accetto cioè l'articolo aggiuntivo De Marzi e sono contrario a quelli Gomez D'Ayala. Di conseguenza sono contrario anche all'emendamento Compagnoni, chiarendo però che il problema di cui egli ha parlato, come già altre volte abbiamo avuto occasione di dire in altre discussioni, riguarda tutta una diversa e complessa sistemazione, e pertanto non può essere risolto con questa legge che concerne la piccola proprietà contadina.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole De Marzi, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

DE MARZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo De Marzi, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Gomez D'Ayala, mantiene i suoi articoli aggiuntivi, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GOMEZ D'AYALA. Sì, signor Presidente.

CACCIATORE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Ho chiesto di parlare non tanto per dichiarare che noi siamo favorevoli all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Gomez D'Ayala, perché il nostro consenso già è stato espresso dal collega Forà, ma sol-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

tanto per dire che allorquando si invoca una disposizione di legge sulla quale vi è stata tutta una elaborazione dottrinale e tutta una giurisprudenza consolidata, per sostenere una tesi infondata, secondo me si fa male, specie quando questi richiami si fanno in aula. Ora, da parte degli oppositori dell'articolo aggiuntivo si è fatto richiamo all'articolo 1648 del codice civile. Io ritengo che tutti i colleghi sappiano che questo articolo parla della rescissione dei contratti in genere e non soltanto del contratto di affitto di fondi rustici. Presupposto per l'applicazione di tale articolo è l'aver profittato dello stato di bisogno della parte che chiede la rescissione del contratto. Ora, nella locazione di fondi rustici, tale presupposto non si può avere, in quanto la rescissione si chiede per fatti sopravvenuti, e quindi praticamente mai potrebbe giovare al contadino, che chiede la rescissione, l'articolo 1648 e, pertanto, dire che non v'è bisogno dell'emendamento in discussione, perché nel nostro codice già vi è il rimedio, è dire cosa inesatta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo articolo aggiuntivo Gomez D'Ayala.

(Non è approvato),

Pongo in votazione il secondo articolo aggiuntivo Gomez D'Ayala.

(Non è approvato).

Dichiaro pertanto assorbito l'emendamento Compagnoni.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Propongo, signor Presidente, che in sede di coordinamento si sopprimano, all'articolo 1, le parole: « A valere », a mio avviso superflue.

PRESIDENTE. D'accordo, di ciò si terrà conto in sede di coordinamento.

MICELI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELI. Dichiaro che il nostro gruppo si asterrà dalla votazione sulla legge perché, pur approvando il principio della formazione della piccola proprietà contadina alla quale noi siamo favorevoli e per il quale dovremmo votare la legge, noi però non condividiamo la validità degli strumenti e soprattutto non abbiamo alcuna fiducia che questi strumenti affidati al Governo e alla Cassa possano far raggiungere queste finalità.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Sui lavori della Camera.

SANSONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANSONE. Signor Presidente, mi permetto di sollecitare lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni sulle rivendicazioni sociali dei braccianti, e la prego di interessare il presidente della Commissione lavoro affinché ponga all'ordine del giorno la discussione delle proposte di legge da tempo in merito presentate.

GOMEZ D'AYALA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOMEZ D'AYALA. Mi associo alla richiesta dell'onorevole Sansone.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Anch'io mi associo alla richiesta dell'onorevole Sansone.

MAGNANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNANI. Mi associo alla richiesta degli onorevoli Sansone, Gomez D'Ayala e Scarpa.

PRESIDENTE. Per lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni interesserò il ministro del lavoro; per la discussione delle proposte di legge solleciterò il presidente della Commissione lavoro.

FAILLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FAILLA. Sollecito nuovamente, signor Presidente, la discussione della mozione sull'attività dell'E. N. I. in Sicilia e delle proposte di legge concernenti il finanziamento dell'E. S. E.

PRESIDENTE. Onorevole Failla, per la prima richiesta interesserò il ministro competente, per la seconda le comunico che il Governo ha fatto sapere di essere pronto a sostenere la discussione nella prossima settimana.

MONTELATICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTELATICI. Nel 1955 ho presentato la proposta di legge: « Modifica alla legge 29 aprile 1949, n. 264, concernente provvedimenti in materia di assistenza e avviamento al lavoro per i lavoratori involontariamente disoccupati ». La Commissione la esaminò nel giugno 1956 e nominò un comitato composto da me e dagli onorevoli Rubinacci e Zaccagnini per la redazione di un progetto unificato con altre proposte. Questo comitato aveva già ultimato il suo lavoro quando il ministro delle finanze del tempo onorevole Zoli presentò la richiesta di rimessione all'Assemblea di tale progetto. Da allora sono

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

passati 19 mesi, ma il provvedimento non è stato più discusso.

PRESIDENTE. Terrò presente la sua richiesta, onorevole Montelatici.

CLOCCHIATTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CLOCCHIATTI. Mi permetto di sollecitare la discussione della mozione Novella sui contratti a termine dei dipendenti del Ministero della difesa.

SCARPA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPA. Sollecito nuovamente, signor Presidente, la discussione della mozione sulla zona franca della Valle d'Aosta.

PRESIDENTE. Assicuro l'onorevole Clocchiatti che interesserò il ministro competente.

Comunico poi all'onorevole Scarpa che il Governo ha fatto sapere di non essere ancora pronto a sostenere la discussione di questa mozione, perché solo il 30 novembre ha ricevuto il parere del Consiglio della Valle d'Aosta.

Invito gli onorevoli colleghi a presentarmi *brevis manu* le sollecitazioni per i lavori delle Commissioni.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 2390.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
D'ONOFRIO**

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

« Ulteriori stanziamenti per lo sviluppo della piccola proprietà contadina » (2390):

Presenti	337
Votanti	246
Astenuti	91
Maggioranza	124
Voti favorevoli	235
Voti contrari	11

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Amadei — Amatucci — Angelino Paolo — Angelucci Nicola — Arcaini — Armosino.

Bacelli — Badaloni Maria — Bardanzellu — Baresi — Bartole — Basile Guido — Bellotti — Berardi Antonio — Berloffia — Bernardinetti — Berry — Bersani — Bertone — Berzanti — Bettiol Giuseppe — Biaggi — Biagioni — Bima — Boidi — Bolla — Bonomelli — Bontade Margherita — Borsellino — Bovetti — Breganze — Brusasca — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Buffone — Burato — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Caiati — Campilli — Camposarcuno — Cantalupo — Capacchione — Capugi — Carcaterra — Cassiani — Castelli Edgardo — Cavaliere Alberto — Cavallari Nerino — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cervone — Chiarini — Cibotto — Colasanto — Colombo — Concas — Conci Elisabetta — Corona Giacomo — Cotellessa — Covelli — Curti.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dante — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Francesco — Degli Occhi — Del Bo — Delcroix — Del Vescovo — De Martino Carmine — De Meo — Diecidue — Di Leo — Di Nardo — Dominedò — Dosi Driussi — Durand de la Penne.

Elkan — Ermini.

Fabriani — Facchin — Faletti — Fanelli — Faralli — Farinet — Ferrara Domenico — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Foderaro — Fora Aldovino — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galli — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gatto — Gaudioso — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Girauda — Gitti — Gorini — Gotelli Angela — Gozzi — Graziosi — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg.

Helfer.

Jacometti — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Larussa — Lenoci — Lenza — Lombardi Pietro — Longoni — Lopardi — Lucchesi — Lucifredi — Luzzatto.

Magnani — Malagugini — Malvestiti — Mancini — Mannironi — Manzini — Marazza — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Gaetano — Marzano — Mastino Gesumino — Maxia — Mazza — Menotti — Merenda — Mezza Maria Vittoria — Minasi — Momoli — Murgia.

Napolitano Francesco — Negrari — Nenni Pietro.

Pacati — Pagliuca — Pasini — Pavan — Pecoraro — Pedini — Perdonà — Perlingieri

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

— Petrilli — Petrucci — Pignatone — Pigni
— Pintus — Pitzalis.

Quarello — Quintieri.

Reposi — Ricca — Riva — Roberti —
Rocchetti — Romanato — Rosati — Roselli —
Rumor — Russo.

Sabatini — Salizzoni — Sammartino —
Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto —
Sangalli — Sansone — Sanzo — Sartor —
Savio Emanuela — Scalfaro — Scarascia —
Schiavetti — Schiratti — Scotti Alessandro
— Secretò — Sedati — Semeraro Gabriele —
Sensi — Sodano — Spadazzi — Spadola —
Spataro — Sponziello — Stella — Storchi —
Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Terranova — Te-
sauro — Titomanlio Vittoria — Tosato — Tosi
— Tozzi Condivi — Trabucchi — Troisi —
Truzzi — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedo-
vato — Veronesi — Vetrone — Vicentini —
Vigo — Vischia — Viviani Arturo.

Zaccagnini — Zanibelli — Zannerini —
Zanotti — Zerbi.

Si sono astenuti:

Amendola Giorgio — Amendola Pietro —
Amiconi — Angelucci Mario — Audisio.

Baglioni — Baldassari — Baltaro — Bar-
dini — Bei Ciufoli Adele — Beltrame — Ber-
nieri — Bettiol Francesco Giorgio — Bigi —
Bigiandi — Borellini Gina — Bottonelli.

Calandrone Giacomo — Calandrone Paci-
fico — Calasso — Capalozza — Capponi Ben-
tivegna Carla — Caprara — Cavallari Vin-
cenzo — Cavazzini — Cervellati — Cianca —
Clocchiatti — Compagnoni — Corbi — Cre-
maschi — Curcio.

Del Vecchio Guelfi Ada — Diaz Laura —
Di Mauro — Di Paolantonio — D'Onofrio.

Falla — Farini — Floreanini Gisella —
Fogliazza — Francavilla.

Gallico Spano Nadia — Gelmini — Ghi-
detti — Gianquinto — Gorreri — Grasso Ni-
colosi Anna — Grezzi — Grifone — Grilli —
Gullo.

Ingrao — Invernizzi.

La Rocca — Lozza.

Maniera — Marabini — Marchionni Zanchi
Renata — Marilli — Martuscelli — Miceli —
Montanari — Moscatelli — Musolino.

Napolitano Giorgio — Nicoletto — Noce
Teresa.

Ortona.

Pajetta Giuliano — Pelosi — Picciotto —
Polano — Pollastrini Elettra.

Raffaelli — Ravera Camilla — Reali —
Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rubeo.

Sacchetti — Scarpa — Schirò — Silvestri
— Spallone.

Tarozzi — Tognoni.

Villani.

Walter.

Zamponi.

Sono in congedo (concesso nelle sedute
precedenti):

Aimi — Antoniozzi.

Caronia.

De' Cocci — Di Bernardo.

Giglia.

Iozzelli.

La Malfa — Lombardi Ruggero — Lucifero.

Maglietta — Mastino del Rio — Montini.

Pignatelli.

Romano.

Sorgi — Spampanato.

Volpe.

Zanoni.

(concesso nella seduta odierna)

Scalia.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-
rogazioni e delle interpellanze pervenute alla
Presidenza.

SAMPIETRO, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il
ministro degli affari esteri, per conoscere se
risultano rispondenti a verità le notizie ap-
prese dalla stampa che a Belfast, oltre alla
ignobile aggressione ai nostri atleti, sia stato
veramente ed insistentemente fischiato il no-
stro inno nazionale; e per sapere quale azione
intenda svolgere in relazione ai fatti accaduti.

(3823) « LONGONI, VICENTINI, ZACCAGNINI,
DURAND DE LA PENNE, GALLI, GRA-
ZIOSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Go-
verno, per sapere se — a seguito della vile ed
incivile aggressione cui è stata fatta segno
la squadra di calcio che rappresentava la na-
zione italiana a Belfast per la eliminataria
dei campionati del mondo, ed al contegno dif-
famatario della stampa inglese da provocare
il pubblico irlandese a tentare il linciaggio
dei giocatori italiani e ad accogliere con urli
e fischi le note dell'inno nazionale italiano —
non intenda rivolgere sollecitamente oppor-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

tune e vibrante proteste ai governi responsabili, e denunciare l'incivile comportamento di quella stampa e quelle folle sportive ai competenti organi della Federazione internazionale sportiva.

(3824)

« CALABRÒ ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se siano a conoscenza della serata proclamata dalla società Pertusola, concessionaria della miniera di Cave del Predil (Udine) e che cosa si propongano di fare per impedire questa azione illegale che praticamente tende ad ostacolare o limitare l'esercizio del diritto di sciopero, garantito dalla Costituzione e per costringere la società a riaprire la miniera.

(3825)

« BELTRAME ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle finanze, per conoscere se non intendano donare al comune di Roma, perché sia offerto al godimento della cittadinanza, il comprensorio di Villa Savoia entrato a far parte di recente del demanio dello Stato, tale destinazione apparendo conforme alla natura del bene e agli interessi della popolazione romana.

(3826)

« BOZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro alle fondate rivendicazioni di un miglioramento previdenziale e mutualistico che i salariati e braccianti agricoli dell'Emilia e Romagna, unitamente a tutti i salariati e braccianti del nostro paese, hanno chiesto da anni con tutta la loro forza e costretti ad azioni di sciopero come quelle verificatesi in queste ultime settimane.

« In considerazione dello stato di agitazione che si è determinato nelle campagne con il prolungarsi dello sciopero appare sempre più necessario operare per portare la tranquillità e porre fine allo stato di miseria nelle famiglie dei braccianti e di conoscere se il ministro non ritenga vi sia l'urgente necessità di adottare i seguenti provvedimenti:

1°) provvedere ad un sussidio straordinario di disoccupazione invernale per non aventi diritto al sussidio di disoccupazione;

2°) modificare il regolamento relativo al sussidio di disoccupazione affinché tutti i

braccianti che sono stati esclusi possano godere di tale diritto;

3°) concedere un assegno straordinario ai vecchi lavoratori che sono privi di pensione,

4°) sollecitare l'approvazione del disegno di legge di iniziativa governativa e delle proposte di legge di iniziativa parlamentare che prevedono l'aumento dei minimi di pensione per i pensionati della previdenza sociale;

5°) parificare il trattamento degli assegni familiari e dell'indennità di malattia ed infortunistica esistente nel settore agricolo a quella che si pratica per i lavoratori del settore industriale.

(3827) « CREMASCHI, GELMINI, CERVELLATI, BORELLINI GINA, SACCHETTI, MARABINI, REALI, BOTTONELLI, BIGLI, CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se e in quale modo intende intervenire per garantire che almeno il termine del 10 dicembre, a giudizio dell'interrogante da ritenersi perentorio, indicato nella circolare n. 137 della Federazione nazionale delle casse mutue artigiane per l'approvazione dei bilanci preventivi per l'anno 1958, sia rispettato dai commissari prefettizi, che avevano il compito di sottoporli entro il 30 novembre alle assemblee provinciali dei delegati per l'esame di merito.

(3828)

« GELMINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro degli affari esteri, per conoscere se abbia provveduto a far pervenire al governo irlandese una formale protesta — a tutela della dignità nazionale — per il modo con cui sono stati accolti i nostri connazionali a Belfast, in occasione della partita di calcio Italia-Irlanda.

(3829)

« AMATO, SPADAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intende adottare, con urgenza, per risolvere i gravi problemi dei braccianti agricoli, specie sotto il profilo della assistenza e della previdenza.

(3830)

« SANSONE, DI NARDO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere che cosa intende fare il Governo per mettere i lavoratori agricoli sul

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

medesimo piano dei lavoratori degli altri settori produttivi agli effetti degli assegni familiari, la disparità in tale campo essendo di manifesto stridore, in quanto ai braccianti, per esempio, viene corrisposto un assegno di 90 lire per figlio in confronto alle 167 lire date ai lavoratori dell'industria, di 65 lire per la moglie rispetto alle 116 lire riconosciute agli operai e di 50 lire per i genitori di fronte alle 55 lire assegnate ai lavoratori dell'industria.

(3831)

« LA ROCCA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intenda provvedere per estendere il diritto all'assistenza medica, farmaceutica e ospedaliera ai familiari dei braccianti agricoli cosiddetti occasionali ed eccezionali.

(3832)

« SACCHETTI, BIGI, IOTTI LEONILDE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il proposito del Governo in merito all'estensione dell'assistenza farmaceutica a tutti i braccianti ed ai loro familiari e all'aumento dell'indennità di malattia, tenendo conto che ai lavoratori agricoli è corrisposto un indennizzo esiguo e, per giunta, differenziato, a seconda delle categorie, mentre i lavoratori dell'industria ricevono, nelle medesime circostanze, il 50 per cento, ed anche di più, del loro salario.

(3833)

« LA ROCCA ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere la quantità di sale fornito nel 1956 dalla salina di Volterra (Pisa) alla società Montecatini ed il prezzo praticato.

(30547)

« RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se non reputi opportuno di intervenire e di provvedere con mezzi adatti al recupero della nave oneraria romana individuata nelle acque di La Maddalena presso l'isola di Spargi, carica di anfore e ancora in perfetto stato di conservazione.

« La nave, se recuperata, potrà costituire un valore storico ed archeologico di eccezionale interesse non esistendo ormai, dopo la distruzione delle navi lacustri di Nemi, nessun esemplare simile di costruzioni romane.

« L'ente provinciale del turismo di Sassari e il consiglio comunale di La Maddalena hanno proposto che la nave suddetta, riportata in superficie, venga conservata a La Maddalena in un istituendo Museo della navigazione, la cui sede non potrebbe essere meglio indicata per le gloriose tradizioni marinare che vanta la bella cittadina sarda.

« L'interrogante chiede che tale proposta sia presa in considerazione anche per evitare che la nave romana con tutto il materiale archeologico rinvenuto o da rinvenire lungo la costa che va da Olbia a Capo Testa, il cui mare segnava la rotta obbligata delle navi latine, venga trasferito altrove depauperando il patrimonio archeologico della Sardegna.

(30548)

« BARDANZELLU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere, date le dichiarazioni rese alla Camera nella seduta del 26 novembre 1957:

a) quando il Governo pensa di presentare alla Camera un disegno di legge sulle opere definitive per sistemare le arginature del Po;

b) quando presenterà un disegno di legge che riveda in maniera organica e congrua alle attuali esperienze la legge che in atto regola le funzioni del Magistrato del Po;

c) se e quando il ministro pensa di poter richiedere l'utilizzazione per le opere di sistemazione del Po e di difesa del Delta del residuo fondo di 2.469 milioni provenienti dal prestito nazionale del 1952 di cui il ministro ha parlato alla Camera;

d) se, finalmente, il ministro — cui si dà atto di aver giustamente dichiarato che, per risolvere il grave problema, l'amministrazione deve puntare alla sintesi anziché all'analisi delle proprie competenze, e di aver preso un primo adeguato provvedimento in proposito — ed il Governo riconoscono che questo della sistemazione del corso del Po anche a monte del Polesine e della difesa della terra polesana dalle ricorrenti alluvioni costituisce un gravissimo problema di ordine sociale ed economico che turba tutta la nazione, e la cui ricorrente denuncia per i susseguenti verificarsi di piene e di alluvioni ne scuote la fiducia nell'azione dello Stato e ne mina il prestigio anche all'estero, e di problema la cui soluzione — pur richiedendo mezzi finanziari di certo ingenti — rientra nei fini istituzionali ordinari del Ministero dei lavori pubblici talché le ricorrenti alluvioni denunciano una carenza di ordinaria ammi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

nistrazione che depone negativamente sulla cura che il Governo impiega nell'assolvimento dei suoi naturali doveri.

(30549)

« JANNELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se — tenuto conto delle istanze delle autorità di Celano, in provincia de L'Aquila, e delle richieste presentate in occasione della conferenza-orario — vorrà disporre la fermata dei treni rapidi in detta stazione.

« L'interrogante osserva che nell'ultima riunione tenutasi a L'Aquila i capi dei compartimenti di Roma e di Ancona assicurarono il sindaco di Celano che il rapido 341 avrebbe sostato in detta stazione. Anche alla conferenza nazionale, tenutasi recentemente a Cagliari, fu promessa la fermata del rapido 641 della sera.

(30550)

« DEL FANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non intende disporre una rigorosa inchiesta sulla condotta del collocatore comunale di San Martino di Taurianova (Reggio Calabria) (con altra interrogazione fu vanamente segnalato il comportamento fazioso) al fine di accertare: che il lavoratore Carrozza Diego di Salvatore, da San Martino, ebbe a presentare nelle mani del predetto collocatore signor Caruso Rocco la domanda, corredata dei richiesti documenti, per ottenere l'indennità di disoccupazione quale lavoratore agricolo ai sensi dell'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per come il Carrozza può documentare per la ricevuta in suo possesso e che gli fu rilasciata dal collocatore in data 13 novembre 1956; che il collocatore, avvalendosi di quella documentazione, impostò ed inoltrò all'ufficio competente la pratica per fare ottenere la indennità predetta al signor Carrozza Diego di Tommaso, che da un anno gli viene corrisposta, pur non avendone diritto, in quanto da circa 3 anni si trova in Australia.

« Il collocatore, signor Caruso, è a conoscenza da tempo di questa situazione; difatti al Carrozza Diego di Salvatore che lamentava il ritardo della definizione della sua pratica il Caruso rispondeva che non sarebbe stata definita finché il Carrozza restava politicamente a lui invisibile.

(30551)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri

per la Cassa del Mezzogiorno, per sapere se intende, a norma dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, fare assumere l'onere alla Cassa del Mezzogiorno per la costruzione della rete di fognatura del centro abitato di Scilla (Reggio Calabria), comune inferiore ai 10 mila abitanti, avente i requisiti previsti dalla legge, ed in tal senso è stata avanzata una istanza, corredata del progetto di massima e della documentazione richiesta, dall'amministrazione comunale di Scilla sin dal 3 novembre 1957.

« Il centro abitato di Scilla, anche per la mancanza della rete di fognatura ebbe a subire conseguenze deleterie per la salute dei suoi cittadini, mentre l'opera costituisce il presupposto per lo sviluppo turistico di un centro, tra i più incantevoli della riviera tirrenica.

(30552)

« MINASI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della riforma burocratica, per conoscere se non ritenga opportuno ed urgente emanare una circolare agli uffici del personale di tutte le Amministrazioni statali, invitandoli a tener presente in sede di promozione a direttore capo di divisione il risultato positivo conseguito negli esami scritti dei concorsi speciali, ancorché i candidati non abbiano conseguito la media di 8 decimi.

« In realtà il concorso speciale (di cui agli articoli 166 e 167 del decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3 e articolo 73 del decreto presidenziale 3 maggio 1957, n. 686) riserva un quinto dei posti disponibili nella qualifica di direttore capo di divisione ai candidati che danno la prova provata della loro capacità e preparazione a seguito di prove scritte difficilissime.

« Detti candidati hanno perciò il diritto di essere scrutinati con assoluta preferenza nei confronti degli altri concorrenti che a tale vaglio non hanno inteso partecipare.

« È opportuno inoltre che sia ripristinato per i non vincitori dei concorsi speciali la qualifica di idoneo che costituisca attestato di benemeranza e di merito particolare.

(30553)

« D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere quali provvedimenti abbia disposto a difesa delle campagne e degli abitati di Villapiana, Roseto, Rocca Imperiale, Trebisacce e degli altri comuni della costa jonica della provincia di Cosenza, col-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

piti dalle recenti alluvioni; e quali interventi intenda adottare in favore dei contadini e degli agricoltori danneggiati.

(30554)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se risultino approvati dalle competenti autorità prefettizie di vigilanza e tutela i provvedimenti di assunzione di nove unità disposti alle Terme di Castellammare di Stabia (Napoli); per conoscere inoltre da quali cespiti straordinari verranno prelevate le somme per il pagamento delle competenze dovute a tale personale che risulta eccedente rispetto all'organico vigente; per conoscere infine se ritenga tali provvedimenti compatibili con le doverose norme di una corretta gestione del pubblico denaro, che deve essere destinato a comprovati pubblici fini e per i servizi d'istituto e non può essere speso pertanto per finanziare l'attivismo politico al servizio dell'amministrazione comunale, peraltro singolarmente insensibile quando si tratta di liquidare le competenze spettanti ad altri lavoratori, quali le ore straordinarie per le bidelle, le indennità di legge per i dipendenti municipali, ecc.

(30555)

« CAPRARA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se, aderendo alla richiesta del comune di Acquanegra Cremonese (Cremona), non intenda sollecitare la definizione della pratica relativa al riconoscimento quale ente morale della Opera pia Guida, ospizio di vecchi ed inabili.

« L'interrogante fa presente che tale riconoscimento permetterebbe a detta Opera pia di passare, secondo i disposti testamentari del benefattore, alla riorganizzazione dell'ospizio con notevole beneficio degli inabili e dei vecchi che vi possono essere ospitati.

(30556)

« RICCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se non creda opportuno disporre uno straordinario stanziamento E.C.A. in favore dei disoccupati e dei piccoli agricoltori di Villapiana, Trebisacce, Roseto, Rocca Imperiale e degli altri comuni della costa jonica della provincia di Cosenza, colpiti dalle recenti alluvioni.

(30557)

« SENSI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere il motivo per il quale non ancora è stata estesa l'in-

dennità notturna al personale addetto ai centralini telefonici della difesa-esercito, in analogia al trattamento che viene praticato a coloro che disimpegnano eguali mansioni presso la difesa-marina ed aeronautica.

« Il provvedimento di estensione, qualora non fosse stato ancora adottato, si rende indispensabile per ragioni di equità e per sanare il malcontento esistente per la disparità di trattamento.

(30558)

« COLASANTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se corrisponde al vero la notizia, diffusa negli ambienti militari, secondo la quale gli ufficiali di complemento trattenuti, che abbiano superato i 40 anni, debbono lasciare il servizio in data 31 dicembre 1957.

« Qualora la notizia corrisponda a verità, l'interrogante chiede al ministro di voler esaminare benevolmente la possibilità di procrastinare al 30 giugno 1958 detta data di congedamento per dare la possibilità ai predetti ufficiali di trovare una decorosa occupazione, tenendo anche presente che un provvedimento relativo al loro trattamento di quiescenza è in corso di elaborazione.

(30559)

« PAGLIUCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici, per sapere se siano a conoscenza dello stato deplorabile in cui si trovano i locali delle scuole medie dell'isola d'Ischia (Napoli) e se non ritengano opportuno impegnarsi a dare la precedenza per la costruzione di tali edifici.

(30560)

« D'AMBROSIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito al finanziamento dei due progetti, da tempo presentati, del macello e del mercato coperto, dall'amministrazione comunale di Limina (Messina), finanziamenti richiesti a mente della legge 3 agosto 1948, n. 589, e successive modifiche.

(30561)

« DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del tesoro e dei lavori pubblici, per conoscere, dal primo i motivi per i quali è stato falciato il programma dell'Ente acquedotti siciliani che prevedeva una spesa di lire 5 miliardi, e dal secondo come intende venire incontro alle legittime esigenze delle

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

popolazioni siciliane che ancora non hanno visto appagata la elementare esigenza di disporre dell'acqua potabile.

(30562)

« DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, per sapere se siano a conoscenza dell'importante ordine del giorno elaborato nella riunione del 21 ottobre 1957 dai sindaci dei comuni di Castell'Umberto, Tortorici, Galati Mamertino, Naso, Capo d'Orlando, Ucria, Raccuia, Sinagra, Floresta, Santa Domenica Vittoria, Randazzo, in provincia di Messina, ordine del giorno che tratta del pressante problema della sistemazione della strada statale n. 116, le cui condizioni reali sono ben lontane da quelle prospettate dall'A.N.A.S. con sua nota del 27 agosto 1957.

« E se e quali solleciti provvedimenti abbiano adottato o ritengano di dovere adottare per venire incontro alle giuste richieste avanzate nel predetto documento dai sindaci firmatari, ed in particolare, alla urgente sistemazione del tratto Naso (contrada Cresta)-Castell'Umberto.

(30563)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se intende adottare provvedimenti più concreti per la sistemazione nell'organico delle ferrovie di tutti i lavoratori degli appalti per i servizi ferroviari.

(30564)

« DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'industria e del commercio, per conoscere se risulta a verità che alla periferia di Roma, nei pressi di Pomezia, sono stati individuati giacimenti di zolfo; se è vero che accordi sono stati raggiunti tra una società italiana ed una americana per lo sfruttamento di tali giacimenti.

« Nel caso affermativo come intende conciliare l'iniziativa di nuove ricerche e sfruttamenti di miniere di zolfo con la doverosa protezione di quelle esistenti, tanto più che attualmente, in Sicilia, lo zolfo rimane invenduto sulle banchine dei porti e l'industria zolfifera attraversa una crisi paurosa.

(30565)

« DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se risponde a verità che il lavoratore Lopes Giuseppe di Giuseppe, da Malfa (Santa Maria Saline, isole Eolie), assunto

negli anni scorsi dalla ditta Salvatore Starvaggi (via San Giuseppe 7, Messina), quale garzone per i lavori dell'allora costruenda strada Malfa-Santa Marina, non abbia ricevuto il libretto personale per le assicurazioni obbligatorie (modulo O 1-bis), né a di lui carico siano stati versati i prescritti contributi assicurativi. Se risponde altresì a verità che lo stesso, successivamente occupato alle dipendenze della ditta Giuseppe De Luca, con sede in Lipari, sia stato anche da questa sottoposto allo stesso trattamento.

« Per sapere, infine, se il ministro sia disposto a stabilire severi controlli onde accertare la verità dei fatti e, nel caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare.

(30566)

« PINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali siano i motivi che inducono la prefettura di Roma a non pubblicare la terza graduatoria del concorso per l'apertura di 72 nuove sedi farmaceutiche nel comune di Roma, bandito nel 1946 e chiuso nel 1948.

« L'interrogante chiede inoltre di conoscere se l'ingiustificato ritardo, che ostacola anche la definizione dei concorsi banditi successivamente, non sia da mettere in relazione con la situazione creata dalle autorizzazioni provvisorie, largamente concesse dalla prefettura di Roma nelle more della definizione dei concorsi; se possa ritenersi ulteriormente tollerabile che tali situazioni illegittime debbano ostacolare gli interessi legittimi dei vincitori dei concorsi; quali provvedimenti l'alto commissario intenda adottare, con tempestività ed energia, per il definitivo ripristino della norma e della legalità.

(30567)

« LENZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per conoscere quali sono le norme di legge vigenti a mezzo delle quali si possono concedere licenze pubbliche ai parroci per installare nei locali delle canoniche dei centralini telefonici di pubblica utilità.

(30568)

« CREMASCHI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi per cui ai consiglieri di seconda classe dell'amministrazione centrale del Ministero dei lavori pubblici, che nel gennaio 1957 superarono l'esame-colloquio per la promozione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

a consigliere di prima classe dei ruoli della carriera direttiva di detta amministrazione, di cui al concorso a 30 posti indetto con decreto ministeriale 24 maggio 1956, non è stato ancora notificato l'esito del concorso stesso e se non si ritenga di dover promuovere la sollecita registrazione dei relativi decreti presso la Corte dei conti.

(30569)

« BUFFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se, in seguito allo stanziamento di fondi per la costruzione di caserme per i reparti di polizia, è stata tenuta presente la necessità di costruire una caserma per la polizia, oggi alloggiata in una vecchia caserma dismessa dal demanio militare perché ritenuta non più idonea all'alloggiamento dei soldati, nel comune di Casale Monferrato (Alessandria).

« L'interrogante fa presente che la costruzione della caserma per la polizia permetterebbe al comune, proprietario per la massima parte del vecchio immobile, di demolirlo e di costruire sull'area un edificio moderno per la scuola media statale, attuando in tal modo una indifferibile opera di risanamento urbanistico e di sistemazione delle scuole cittadine.

(30570)

« ANGELINO PAOLO, AUDISIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere per quale motivo non è stato ancora corrisposto l'indennizzo alla ditta Di Mercurio Giuseppe di Giovanni, per danni di guerra subiti a Tripoli e liquidati fin dal 24 aprile 1957.

(30571)

« DANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in merito alla pratica di pensione dell'ex marinaio Raggi Luigi di Francesco, della classe 1933.

(30572)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in merito alla pratica di pensione dell'ex marinaio Pellizzari Osvaldo di Giovanni, della classe 1932.

(30573)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in merito alla pratica di pensione dell'ex marinaio Bresciani Giovanni di Giuseppe, della classe 1933.

(30574)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in merito alla pratica di pensione dell'ex marinaio Betti Ernesto fu Domenico, della classe 1923.

(30575)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali provvedimenti siano stati presi in merito alla pratica di pensione riguardante l'ex marinaio Verdelli Renzo fu Ribelle, della classe 1932.

(30576)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere a che punto trovasi la pratica per la concessione di ricompensa al valor militare riguardante il signor Garda Paolo di Pietro, della classe 1922, del distretto militare di Brescia.

(30577)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se sia sua intenzione bandire, prossimamente, regolare concorso alle cattedre di tecnica bancaria delle Facoltà di economia e commercio, concorso non più indetto dal 1937.

« Tanto si chiede al fine di accertare se, notizie diffuse nel senso suddetto, abbiano oggettivo fondamento o se trovino invece ragione solo nella ben comprensibile aspettativa che, alla sempre maggiore importanza della materia, corrisponda anche una opportuna regolarizzazione della posizione dei docenti nelle numerose cattedre scoperte.

(30578)

« PEDINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere con precisione quali restauri hanno potuto essere eseguiti con i fondi che, nell'esercizio finanziario 1956-57, il Ministero ha opportunamente destinato al « Teatro Olimpico » di Sabbioneta.

« Considerato che è già affermata intenzione del Ministero completare, con stanziamenti successivi, detti restauri, gli interroganti chiedono se non è possibile, entro il corrente esercizio finanziario, impegnare quanto è richiesto per una sistemazione definitiva e comunque idonea a rendere l'interessantissimo teatro sede di qualificate manifestazioni d'arte, utili, tra l'altro, ad accentuare l'atten-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

zione del turismo di cultura su una città come Sabbioneta che offre numerosi e rari documenti di arte e di civiltà rinascimentali.

(30579) « PEDINI. TRUZZI »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere l'elenco delle opere finanziate nella provincia di Pisa e l'importo dei relativi finanziamenti, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647.

(30580) « RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere l'elenco delle opere finanziate nella provincia di Pisa e l'importo dei relativi finanziamenti, ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647.

(30581) « RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se è a conoscenza dei seguenti fatti. Nella notte tra il 29 e il 30 novembre 1957 la strada nazionale Macomer-Nuoro è stata chiusa al traffico, all'altezza del passaggio a livello del casello ferroviario n. 20, per circa 4 ore consecutive, dalle 23 a oltre le 2 del mattino per ordine della direzione delle FF. CC. della Sardegna: autotreni, autovetture private, camionette della pubblica sicurezza e dei carabinieri e la corriera dell'Auto espressi, che presta servizio pubblico passeggeri notturno sulla linea Cagliari-Macomer-Sassari-Nuoro, hanno trovato la strada interrotta dai lavori per la sostituzione di alcuni metri di rotaie, lavori di « ammodernamento » che venivano effettuati alla luce di alcune fiacole di resina; per sapere chi abbia autorizzato una così lunga interruzione di una strada nazionale, assumendo la responsabilità di far compiere in piena notte lavori tanto delicati e per i quali lo Stato spende migliaia di milioni senza neanche il soccorso della illuminazione elettrica; per conoscere le misure che intende adottare contro i responsabili e per evitare il ripetersi dei fatti citati, dei quali l'interrogante è stato testimone oculare.

(30582) « PIRASTU ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei trasporti e delle finanze, per conoscere in base a quale disposizione legislativa la gestione governativa della « Navigazione lago di Como », sin dal luglio 1957, con ordine di servizio n. 4, ha comunicato al personale

dependente che il superiore Ministero aveva disposto che tutti gli agenti dovevano rilasciare regolare quietanza delle paghe e stipendi mensili da loro percepiti con l'applicazione della normale tassa di bollo di quietanza, pari al due per mille, il cui importo era da porre a carico dei singoli percipienti.

(30583) « PIGNI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga di dover emanare, d'accordo con le altre amministrazioni dello Stato, disposizioni legislative che consentano il rimborso dei contributi assicurativi versati dal personale già avventizio delle amministrazioni statali, prima del transito del personale stesso nei ruoli normali o speciali transitori.

« L'interrogante, a tal uopo, fa presente che al personale avventizio delle poste e telecomunicazioni fu operata d'ufficio la trattenuta dei contributi assicurativi di invalidità e vecchiaia; fu prima concessa e poi negata la facoltà di continuare a versare, volontariamente, i contributi stessi, avendo acquisito il diritto alla pensione dello Stato, per effetto del passaggio a ruolo.

(30584) « BUFFONE »

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

1°) se è stata disposta l'inchiesta per accertare le cause della morte degli operai del Cantiere navale di Palermo, Insalaco e Randazzo;

2°) se sono a conoscenza che il 1° dicembre 1957 si è verificato fra quelle maestranze un altro decesso, che secondo l'opinione più diffusa, è stato causato da avvelenamento più che da male organico.

« Si tratta dell'operaio Giuseppe Tardi, di anni 33, morto fulmineamente sulla soglia della sua casa, di ritorno dal turno di lavoro presso il cantiere. Sul cadavere del Tardi sono state riscontrate chiazze nerastre, in tutto simili a quelle accertate sull'operaio Randazzo, morto, anch'egli improvvisamente, il 7 novembre 1957;

3°) se intendano finalmente disporre una inchiesta che accerti le cause di tanti infortuni e decessi;

4°) se intendono imporre alla direzione del cantiere il rispetto delle leggi che tutelano la vita e il lavoro delle maestranze.

(30585) « GRASSO NICOLOSI ANNA, SALA ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Interpellanze.

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri dell'interno e del tesoro, per sapere:

1°) se intendono chiarire al Parlamento ed al paese la reale natura e portata delle indagini da essi disposte presso il comune di Napoli con i decreti, rispettivamente, del 10 e del 3 agosto 1957, inviando presso detto comune due ispettori; e se l'opera degli ispettori stessi stia per conchiudersi;

2°) se intendono portare a conoscenza del paese e del Parlamento le risultanze dell'indagine già condotta sul comune di Napoli negli anni 1955-56 dalla Commissione governativa nominata in virtù della legge speciale su Napoli e presieduta dal dottor Mariano Pierro, composta tra gli altri dal dottor Marzano, ragioniere generale dello Stato, e dal prefetto Antonucci;

3°) se intendano assumere a criteri direttivi per il risanamento della finanza comunale di Napoli le risultanze e le conclusioni di detta indagine.

(775) « CAFIERO, PREZIOSI, SPADAZZI, GRIMALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere le ragioni per le quali non vengono ancora resi pubblici i risultati dell'inchiesta disposta dal Governo sulle irregolarità amministrative e finanziarie del comune di Napoli, mentre invece vengono presi saltuariamente e senza motivazione provvedimenti gravissimi a carico dell'amministrazione comunale, quali la nomina di commissari prefettizi a singoli importantissimi uffici come l'E.C.A., il servizio elettorale, l'ufficio demografico e statistico.

« Tale inspiegabile ed inconsueto comportamento del Governo, mentre da un lato ingenera il dubbio che si voglia esercitare sull'amministrazione comunale di Napoli e sulle forze politiche che la rappresentano una ingiusta pressione di carattere politico e pre-elettorale, d'altro canto lascia sulla nobile città di Napoli, sull'intera sua amministrazione e su tutti i funzionari comunali, il peso di un immeritato disonorevole sospetto, che ha già costituito motivo di diffamazione da parte della stampa italiana e straniera.

« L'interpellante chiede pertanto che il Governo pubblici al più presto i risultati dell'inchiesta, affrontando coraggiosamente le situazioni che potranno derivarne, accertando le singole responsabilità ove esistano, e tutelando in tal modo il buon nome della tradi-

zionale rettitudine della cittadinanza napoletana e delle amministrazioni da essa in ogni tempo espresse.

(776)

« ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il Governo, per conoscere la condotta che il Governo intende seguire ed i provvedimenti conseguenziali nei confronti dell'amministrazione comunale di Napoli a seguito delle ispezioni disposte.

« Ed in specie per conoscere quali sono gli esiti delle ispezioni al fine di tranquillizzare la città di Napoli.

(777)

« SANSONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'interno, sui risultati dell'ispezione all'amministrazione comunale di Napoli.

(778)

« RUBINACCI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri degli affari esteri e del tesoro, in merito a quanto viene in questi giorni pubblicato dal quotidiano *Il Paese* sulla mancata restituzione all'Italia di settanta tonnellate di oro di proprietà dello Stato italiano, trasferito in Germania nel 1944, e che si afferma sia stato a suo tempo interamente ritrovato dalle forze alleate americane e inglesi, e debitamente identificato come appartenente all'Italia, senza che di tale ritrovamento e di tale identificazione fosse data comunicazione alcuna alle autorità italiane, indotte anzi dagli stessi alleati a ritenere e a riconoscere la perdita del suddetto quantitativo d'oro, e ad aderire quindi ad accordi internazionali che presupponevano l'impossibilità del suo integrale recupero. La rilevantissima gravità del danno che sarebbe stato in tal modo ingiustamente patito dall'Italia, l'asserita disponibilità di una precisa documentazione in proposito, e la possibilità che ne risulterebbe di una fondata ed efficace azione rivendicativa, appaiono motivare la richiesta di responsabili spiegazioni al Parlamento ed all'opinione pubblica.

(779)

« BARTESAGHI, VILLABRUNA, DE VITA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i ministri del tesoro e degli affari esteri, per sapere quali attività il Governo abbia espletato o intenda espletare per il recupero dell'ingente quantità di oro asportato dalle truppe tedesche a danno dello Stato italiano e che, a quanto viene in questi giorni rivelato con attendibile documentazione dal giornale

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

Il Paese, era stato a suo tempo rintracciato dal comando delle forze armate americane, che trasgredì però al dovere di renderne noto il ritrovamento.

(780)

« ROSINI, MANCINI »

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10,30.

1. — *Svolgimento della proposta di legge:*

COLASANTO ed altri: Sistemazione di talune situazioni concernenti il personale salariato o subalterno delle Amministrazioni dello Stato (3263).

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

DE MARTINO CARMINE: Proroga della legge 31 dicembre 1954, n. 1214, concernente provvedimenti a favore delle zone colpite dalle alluvioni in Campania (*Urgenza*) (2663) — *Relatore:* Belotti.

3. — *Svolgimento di interpellanze.*

4. — *Svolgimento di una mozione.*

5. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

GOZZI ed altri: Riforma dei contratti agrari (860);

SAMPIETRO GIOVANNI ed altri: Norme di riforma dei contratti agrari (233);

FERRARI RICCARDO: Disciplina dei contratti agrari (835);

e del disegno di legge:

Norme sulla disciplina dei contratti agrari per lo sviluppo della impresa agricola (2065);

— *Relatori:* Germani e Gozzi, *per la maggioranza;* Daniele, Sampietro Giovanni e Grifone, *di minoranza.*

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri prodotti essenziali (*Approvato dal Senato*) (2345) — *Relatori:* Vicentini, *per la maggioranza;* Rosini, *di minoranza.*

7. — *Seguito della discussione di mozioni, di interpellanze e di interrogazioni.*

8. — *Seguito della discussione delle proposte di legge.*

FANFANI ed altri. Provvedimenti per consentire ai capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti negli studi (2430) — *Relatori* Romanato, *per la maggioranza;* Natta, *di minoranza;*

Senatori PETTI e AGOSTINO: Modificazione dell'articolo 56 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, sulla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (3242) — *Relatore:* Capalozza.

9. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

MARTUSCELLI ed altri: Norme di adeguamento alle esigenze delle autonomie locali (669);

e del disegno di legge:

Modificazioni alla legge comunale e provinciale (*Urgenza*) (2549) — *Relatore:* Lucifredi.

10. — *Discussione del disegno di legge:*

Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (*Approvato dal Senato*) (2401) — *Relatori:* Ferreri Pietro, *per la maggioranza;* Raffaelli, *di minoranza.*

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

Facoltà di istituire, con legge ordinaria, giudici speciali in materia tributaria (1942) — *Relatori:* Tesauro, *per la maggioranza;* Martuscelli, *di minoranza.*

12. — *Discussione delle proposte di legge:*

FABRIANI ed altri: Prolungamento da tre a cinque anni dei termini stabiliti dall'arti-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 DICEMBRE 1957

colo 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598 (299) — *Relatore*: Cavallaro Nicola;

Senatore TRABUCCHI: Modificazioni alle norme del Codice civile relative al minimo di capitale delle società per azioni e a responsabilità limitata (*Approvata dal Senato*) (1091) — *Relatore*: Roselli;

Senatore MERLIN ANGELINA: Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (1439) — *Relatore*: Tozzi Condivi;

COLITTO: Proroga del condono di sanzioni per infrazioni alle leggi sul matrimonio dei militari (1771) — *Relatore*: Gorini;

DAZZI ed altri: Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero (1754) — *Relatore*: Lucifredi;

MUSOTTO ed altri: Estensione dei benefici della legge 14 dicembre 1954, n. 1152, ai combattenti delle guerre 1915-18 e 1935-36 (1834) — *Relatore*: Ferrario;

Senatori AMADEO ed altri: Norme per la elezione dei Consigli regionali (*Approvata dal Senato*) (1454) — *Relatore*: Lombardi Ruggero.

13. — *Discussione dei disegni di legge:*

Provvedimenti per le nuove costruzioni e per i miglioramenti al naviglio, agli im-

pianti e alle attrezzature della navigazione interna (1688) — *Relatore*: Petrucci;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (2012) — *Relatore*: Murdaca.

Discussione del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (378) — *Relatori*: Di Bernardo, per la maggioranza; Lombardi Riccardo, di minoranza.

Discussione della proposta di legge:

JERVOLINO ANGELO RAFFAELE: Modifica al quarto comma dell'articolo 83 del regolamento del personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 (2066) — *Relatore*: Menotti.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI